

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 maggio 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2004, n. 1.

Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta. Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 aprile 2002, n. 10.

Regolamento relativo all'imposta provinciale di trascrizione di cui alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 aprile 2002, n. 12.

Regolamento relativo all'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) nella provincia di Bolzano Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2003, n. 20.

Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale Pag. 10

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2003, n. 21.

Norme urgenti in materia di enti locali, nonchè di uffici di segreteria degli assessori regionali Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 novembre 2003, n. 0401/Pres.

Regolamento concernente l'esecuzione delle spese dirette per le attività promozionali nel settore dei trasporti in applicazione dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2001. Approvazione. Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 novembre 2003, n. 0410/Pres.

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 4, commi 8 e 9 della legge regionale n. 23/2002 per la redazione di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale. Approvazione. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 novembre 2003, n. 0426/Pres.

Regolamento per la ripartizione alle province dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 41/1996, per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi ed all'erogazione dei servizi rientranti nei compiti di cui all'art. 5 della medesima legge regionale. Approvazione Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° dicembre 2003, n. **0427/Pres.**

Approvazione modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale n. 15/2000 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare. . . Pag. 21

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. **39.**

Centro di produzione Veneto. Pag. 23

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2004, n. **1.**

Politiche regionali per la famiglia. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2004, n. **2.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3. Pag. 27

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2004, n. 1.

Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.8 del 24 febbraio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. In attuazione della competenza legislativa esclusiva di cui all'art. 2, comma primo, lettere *g*) e *q*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e con riferimento all'art. 32, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), la Regione disciplina le iniziative, le modalità e le procedure di intervento finalizzate:

a) alla definizione, mediante sanatoria amministrativa, degli illeciti edilizi;

b) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici situati nel territorio regionale.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA DEGLI ABUSI EDILIZI

Art. 2.

Divieto generale di sanatoria

1. Non è ammessa la sanatoria di interventi urbanistici o edilizi abusivi, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 84 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

2. Sono fatti salvi i procedimenti per i quali sia stata presentata regolare domanda di rilascio di titolo abilitativo in sanatoria, ai sensi e nei termini previsti dal capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e successive modificazioni.

Art. 3.

Limiti all'applicazione dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

1. In deroga al divieto di cui all'art. 2, comma 1, e salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, sono suscettibili di sanatoria gli illeciti edilizi di cui all'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

2. L'art. 32, comma 27, lettera *d*), del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, trova altresì applicazione relativamente ai seguenti immobili:

a) siti di importanza comunitaria individuati con deliberazione della giunta regionale 29 aprile 2002, n. 1460 (Approvazione dell'elenco dei siti proposti dall'Unione europea come siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea, denominata natura 2000, ai sensi della direttiva 92/43/CEE);

b) aree ubicate all'interno delle zone di tipo E di PRG, qualificate di particolare pregio paesaggistico, ambientale, naturalistico o di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale;

c) beni culturali isolati di cui all'art. 37 del piano territoriale paesistico (PTP) approvato con legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP));

d) edifici censiti come documento nei PRG, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 (Misure urgenti per la tutela dei beni culturali).

3. Non sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato I del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che comportino ampliamento volumetrico di manufatti o nuove costruzioni.

4. Sono suscettibili di sanatoria, con le limitazioni di cui al comma 2, le seguenti opere:

a) strutture pertinenziali agli edifici esistenti, prive di funzionalità autonoma, ancorché comportino ampliamento volumetrico di manufatti;

b) strutture pertinenziali agli edifici residenziali esistenti prive di funzionalità autonoma, ancorché comportino nuove opere o ampliamento volumetrico di manufatti;

c) ampliamenti per adeguamento igienico-sanitario di edifici esistenti, senza aumento delle unità abitative.

5. Ai sensi dell'art. 32, comma 34, del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria sono incrementati del 100 per cento e sono comunque dovuti nella misura minima di € 500,00.

Art. 4.

Rinvio

1. La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, definisce, con apposita deliberazione, le modalità di applicazione dell'art. 3.

Art. 5.

Determinazione dell'indennità pecuniaria di cui all'art. 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490

1. Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997 (determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo), quando il parametro danno sia pari a zero, la somma equivalente di cui all'art. 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), è dovuta in misura pari a € 1.000,00, per qualsiasi tipologia di opera abusiva, anche con riferimento alle pratiche per le quali la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio abbia già rilasciato il parere finalizzato alla sanatoria.

2. La Regione determina la misura dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 164 del decreto legislativo n. 490/1999 quando sia stato accertato, da parte delle strutture competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, un danno paesaggistico-ambientale. Il contravventore provvede al versamento della somma dovuta con le modalità previste dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche con riferimento alle pratiche pendenti e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

*Capo III*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DEI BENI URBANISTICI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI

Art. 6.

Obiettivi

1. Le iniziative di interesse regionale finalizzate alla riqualificazione e alla valorizzazione dei beni urbanistici, ambientali e paesaggistici perseguono l'obiettivo dell'organica valorizzazione del territorio regionale, anche a scopo turistico-culturale, attraverso:

a) la prevenzione di situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale e paesaggistico, mediante la valorizzazione dei relativi beni;

b) il ripristino di situazioni di alterazione dell'equilibrio ambientale, con particolare riguardo alla ripresa dei cicli naturali e al recupero delle aree alla coltivazione;

c) il ripristino ambientale e paesaggistico completo, da realizzarsi anche attraverso l'ammodernamento delle urbanizzazioni e dell'arredo urbano;

d) il riordino di insediamenti esistenti ed il riuso di aree dismesse o degradate.

Art. 7.

Strumenti di realizzazione delle iniziative

1. La giunta regionale, sentito il consiglio permanente degli enti locali istituito ai sensi dell'art. 60 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), definisce le priorità concernenti la realizzazione delle iniziative di interesse regionale di cui all'art. 6.

2. La struttura regionale competente in materia di ambiente, sulla base delle priorità definite ai sensi del comma 1, e tenuto conto delle eventuali segnalazioni di intervento da parte di comuni, singoli o associati, anche attraverso le comunità montane, o di altri enti pubblici a ciò interessati, predispone un apposito piano contenente i seguenti elementi:

a) la valutazione delle esigenze del settore e delle tendenze evolutive prevedibili;

b) le linee di politica ambientale da perseguire per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 6;

c) l'elenco degli interventi di interesse regionale, con l'indicazione delle modalità di predisposizione dei progetti, di finanziamento e della spesa presunta per la loro realizzazione.

3. Il piano è approvato con deliberazione del consiglio regionale e può essere integrato di anno in anno mediante l'inserimento di nuovi interventi.

4. Gli interventi individuati dal piano sono realizzati mediante l'elaborazione di progetti, anche integrati, orientati secondo le linee programmatiche del PTP. I progetti devono essere conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in € 50.000,00 per l'anno 2004 e in annui € 350.000,00 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 per l'anno 2004 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 nell'obiettivo programmatico 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi) e si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 39660 (Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate) dell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (parchi, riserve e beni ambientali).

3. L'onere di cui al comma 1 per gli anni 2005 e 2006 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2004/2006 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.08. (Parchi, riserve e beni ambientali) e si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nei seguenti capitoli dello stesso obiettivo programmatico:

a) capitolo 39660 (Spese per interventi di insediamento del verde pubblico, delle aree e dei percorsi attrezzati e per il recupero ambientale di aree degradate) per annui € 50.000,00 per gli anni 2005 e 2006;

b) capitolo 67370 (Contributi per la bonifica di aree inquinate) per annui € 300.000,00 per gli anni 2005 e 2006.

4. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 5 febbraio 2004

PERRIN

04R0151

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
4 aprile 2002, n. 10.

Regolamento relativo all'imposta provinciale di trascrizione di cui alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 4 giugno 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 879 del 18 marzo 2002.

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Scopo e funzione

1. Il presente regolamento disciplina la liquidazione, la riscossione, la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) ed i relativi controlli, le modalità di accertamento, recupero e rimborso, nonché l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento in attuazione dell'art. 18 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

Art. 2.

Forma di gestione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20, comma 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 per le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) l'amministrazione provinciale si avvale, a decorrere dall'anno 2002, del gestore del pubblico registro automobilistico (PRA), stipulando apposita convenzione nel rispetto delle modalità e condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 3.

Liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta

1. La liquidazione dell'imposta è eseguita dal gestore del PRA sulla base della documentazione allegata alle richieste di formalità.

2. La riscossione dell'imposta è effettuata dal gestore del PRA, nonché, ai sensi dell'art. 20, comma 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, dai soggetti autorizzati dalla giunta provinciale con il rilascio dell'attestazione di avvenuto pagamento conforme al modello approvato dalla medesima.

3. Ai fini dell'affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'art. 20, comma 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 va tenuto conto dei seguenti criteri:

a) possesso del requisito di onorabilità previsto dall'art. 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) capacità finanziaria adeguata rispetto alle dimensioni dell'attività affidata;

c) struttura organizzativa in grado di permettere il raggiungimento di definiti obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;

d) possesso di adeguati strumenti informatici e telematici idonei per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei documenti riguardanti la gestione dell'imposta, in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente, idonei anche al collegamento con il PRA;

e) ubicazione, dimensioni e stato dei locali da adibire allo svolgimento dell'attività;

f) competenze tecniche e professionali del personale addetto;

g) garanzia di accettazione di mezzi di pagamento diversificati, compresi strumenti elettronici ed informatici.

4. Qualora il soggetto autorizzato a riscuotere l'imposta sia il gestore del PRA, il certificato di proprietà rilasciato dal medesimo costituisce attestazione di avvenuto pagamento.

5. Ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta va presentata all'ufficio provinciale del PRA unitamente agli altri documenti e certificazioni necessari per la richiesta delle formalità.

6. L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa, è riversto dal gestore del PRA al tesoriere della provincia al netto del compenso previsto dall'art. 8, comma 1 entro i termini stabiliti dalla convenzione.

7. Il gestore del PRA registra analiticamente in apposite contabilità l'imposta, le sanzioni e gli interessi riscossi, nonché gli importi riversati al tesoriere della provincia.

Art. 4.

Accertamento

1. L'accertamento dell'imposta è svolto dall'ufficio provinciale tributi sulla base della documentazione presente all'ufficio provinciale del PRA e di ogni altro elemento idoneo allo svolgimento della suddetta attività.

Art. 5.

Controlli

1. Entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta, l'ufficio provinciale tributi può disporre verifiche contabili ed ispettive presso le sedi del gestore del PRA e dei soggetti autorizzati dalla giunta provinciale alla riscossione del tributo.

Art. 6.

Recupero

1. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell'imposta, l'ufficio provinciale tributi procede al recupero della stessa invitando il contribuente in via informale ad adempiere.

2. Qualora il contribuente non ottemperi nei termini previsti al versamento di quanto dovuto, l'ufficio provinciale tributi procede all'emissione di avviso di accertamento e all'eventuale successiva iscrizione a ruolo dell'importo.

3. Resta salvo il potere di annullamento d'ufficio e di rinuncia all'imposizione, da disporsi con provvedimento motivato, comunicato agli interessati.

4. La giunta provinciale può affidare l'attività di recupero in via bonaria dell'imposta di cui al comma 1, al gestore del PRA.

Art. 7.

Rimborsi

1. Per gli importi indebitamente versati a titolo di imposta provinciale di trascrizione, il soggetto avente titolo può inoltrare all'ufficio provinciale tributi entro il termine di tre anni dalla data di presentazione della formalità istanza di rimborso in carta semplice dell'importo versato, allegando copia della nota originaria, nonché l'attestazione di avvenuto pagamento.

2. La giunta provinciale può affidare il controllo preliminare delle istanze di rimborso al gestore del PRA.

3. L'ufficio provinciale tributi deve concludere la procedura di rimborso entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la richiesta di rimborso si intende respinta.

5. La giunta provinciale può affidare l'attività di rimborso dell'imposta al gestore del PRA.

Art. 8.

Compensi

1. Per ogni formalità eseguita che dia luogo ad effettiva riscossione dell'imposta è dovuto un compenso non superiore a 3,74 euro.

2. La misura di tale compenso è adeguata annualmente alle variazioni percentuali dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati (ISTAT) relative al mese di ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento.

Art. 9.

Sanzioni

1. Per l'omissione o ritardo nel pagamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'art. 21-*octies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

2. Sull'importo dell'imposta non versata o versata in ritardo sono dovuti alla provincia gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo alla scadenza dell'obbligazione, fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni dall'art. 21-*quater* all'art. 21-*terdecies* della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9.

4. Le sanzioni nonché gli interessi moratori sono riscossi in via di autoliquidazione dal gestore del PRA e dai soggetti autorizzati alla riscossione dell'imposta, e dall'ufficio provinciale tributi in tutti gli altri casi.

Art. 10.

Ricorsi

1. Il ricorso amministrativo avverso l'avviso di accertamento e l'iscrizione a ruolo è proposto in unica istanza alla giunta provinciale per motivi di legittimità e di merito nel termine e con le modalità di cui all'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 11.

Bilinguismo

1. Il gestore del PRA e i soggetti di cui all'art. 20, comma 2 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 devono garantire il rispetto dell'art. 100 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sia per quanto riguarda i rapporti con i contribuenti che per la documentazione e il materiale informativo riguardante l'imposta.

Art. 12.

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, trova applicazione la vigente normativa statale in materia.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 4 aprile 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2002
registro n. 1, foglio n. 12

04R0163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
9 aprile 2002, n. 12.

Regolamento relativo all'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) nella provincia di Bolzano.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 7 maggio 2002)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 33 del 7 gennaio 2002.

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di strade, aree e relativi spazi pubblici, nonché i criteri per la determinazione e l'applicazione del relativo canone, in esecuzione dell'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche.

2. Il presente regolamento si applica a tutte le occupazioni, temporanee o permanenti, autorizzate o abusive, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia, comprese le linee ferroviarie di competenza provinciale, e di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Esso si applica altresì alle occupazioni di strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio dello Stato - ramo strade, per le quali sono state delegate alla provincia le funzioni in materia di viabilità, in forza dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e successive modifiche.

3. I tratti di strade sia statali che provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono, invece, compresi nelle aree comunali.

Art. 2.

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di manufatti o di impianti, aventi una durata non inferiore ad un anno. Esse sono soggette a concessione.

2. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con manufatti o impianti, di durata inferiore all'anno. Le occupazioni dovute a lavori sul suolo pubblico sono in ogni caso considerate temporanee. Esse sono soggette ad autorizzazione.

Art. 3.

D o m a n d a

1. Chiunque intenda, anche solo temporaneamente, occupare strade, aree e relativi spazi sottostanti o sovrastanti, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda alla competente ripartizione provinciale.

2. La domanda, redatta su carta legale, deve contenere:

a) le generalità, la residenza od il domicilio ed il numero di codice fiscale del richiedente;

b) l'ubicazione esatta del tratto ferroviario o di strada, in quest'ultimo caso con la specificazione se si tratta di strada statale o provinciale, con indicazione del numero, della denominazione della stessa e del chilometro, o dell'area che si intende occupare, specificando la relativa superficie espressa in metri quadrati o lineari;

c) la tipologia dell'occupazione, la sua durata, i motivi della stessa, la destinazione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso.

3. La domanda va corredata della necessaria documentazione tecnica. Ove la domanda risulti incompleta, l'interessato viene invitato ad integrarla entro il termine di quindici giorni dalla relativa richiesta, pena l'archiviazione.

4. La domanda va sottoscritta dal proprietario del fondo cui si riferisce il lavoro relativo alla concessione o autorizzazione, o dal legale rappresentante.

Art. 4.

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente dal direttore della ripartizione provinciale servizio strade e dal direttore della ripartizione provinciale traffico e trasporti. Nei relativi provvedimenti sono indicati:

a) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

b) la misura esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;

c) gli adempimenti e gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione.

2. Ogni concessione o autorizzazione si intende altresì subordinata all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di cui al comma 3, oltre a quelle di carattere tecnico e particolari da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione o autorizzazione, tenuto conto delle specifiche norme tecniche in materia. In caso di rilascio di concessione, il concessionario deve firmare per accettazione il disciplinare delle condizioni e delle norme particolari cui deve ottemperare.

3. La concessione o autorizzazione è sempre accordata:

a) a termine: la concessione non può avere una durata superiore a 29 anni;

b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

c) con l'obbligo del titolare della concessione o autorizzazione al risarcimento di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività per la quale viene occupato il suolo pubblico;

d) con facoltà da parte della provincia di imporre nuove od altre condizioni qualora ciò si rendesse necessario, ivi compresa la possibilità di prevedere il versamento di una cauzione non fruttifera di interessi o la prestazione di una fideiussione a garanzia del ripristino dello stato di fatto precedente all'occupazione.

4. L'entità della cauzione o fideiussione, ove dovuta, viene stabilita di volta in volta dal competente ufficio provinciale che, su richiesta, fornisce gli elementi che rendono necessaria l'imposizione della stessa.

5. Gli enti e le società esercenti pubblici servizi possono essere esonerati dalla costituzione di depositi cauzionali per le singole domande, previa stipulazione di una fideiussione unica.

Art. 5.

Convenzioni con enti e società

1. L'amministrazione provinciale può stipulare con enti e società convenzioni generali disciplinanti le concessioni di occupazione di area pubblica, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare per ogni opera o gruppo di opere da costruire la relativa domanda corredata di quanto disposto dall'art. 3.

Art. 6.

Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione od autorizzazione deve osservare le disposizioni di cui al presente regolamento, le vigenti norme tecniche in materia, nonché le norme in ordine alle modalità di utilizzo contenute nella concessione od autorizzazione.

2. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti o impianti, il titolare della concessione od autorizzazione deve provvedere a proprie spese al ripristino dello stato dei luoghi, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati.

3. Il titolare della concessione od autorizzazione deve utilizzare l'area o lo spazio pubblico in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi. Egli deve inoltre curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite.

4. Il titolare della concessione od autorizzazione deve custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione ed esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione provinciale. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione degli stessi, deve darne immediata comunicazione all'amministrazione provinciale, che provvede a rilasciarne duplicato a spese dell'interessato.

Art. 7.

Decadenza della concessione e dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e autorizzazione:

- a) le violazioni, da parte del titolare o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nella concessione o autorizzazione;
- b) la violazione delle norme in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) il mancato pagamento, alle scadenze previste, delle rate del canone di cui agli articoli 16 e seguenti, nonché di altri eventuali oneri extratributari di cui all'art. 28.

Art. 8.

Revoca e rinuncia della concessione o dell'autorizzazione

1. L'amministrazione provinciale può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, la concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile l'occupazione o la rendano possibile a condizioni diverse, con motivata comunicazione scritta e, di norma, con almeno cinque giorni di preavviso. La revoca è disposta dal competente direttore di ripartizione. Il relativo provvedimento è notificato al titolare della concessione od autorizzazione, con indicazione del termine per la riduzione delle cose al pristino stato. Qualora l'interessato non ottemperi, si procede d'ufficio. Le relative spese sono poste a carico dell'interessato. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, mentre è esclusa qualsiasi altra indennità.

2. Il titolare della concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione mediante comunicazione scritta. Se la comunicazione ha luogo prima della decorrenza della concessione o autorizzazione, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e della cauzione o fideiussione. Non sono rimborsati gli oneri corrisposti per il rilascio del relativo atto. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione di rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto. La rinuncia non ha effetto se il titolare della concessione od autorizzazione non provvede alla riduzione delle cose al pristino stato, da effettuarsi previa autorizzazione del competente ufficio provinciale, qualora si rendano necessarie opere sul tracciato ferroviario, sulla strada o sulle loro pertinenze.

3. Le garanzie eventualmente prestate sono svincolate previa verifica del regolare ripristino dello stato dei luoghi e dell'insussistenza di danni.

4. Qualora il titolare della concessione od autorizzazione non abbia ottemperato alle condizioni e norme stabilite ed abbia cagionato danni alla strada o ferrovia o alle loro pertinenze, la provincia, salvo l'ulteriore risarcimento del maggior danno, può incamerare, in tutto o in parte, la cauzione od escutere la fideiussione. Quando tale provvedimento viene adottato nei confronti di enti e società che hanno stipulato una fideiussione unica ai sensi dell'art. 4, comma 5, la stessa deve essere reintegrata nella misura ivi prevista.

Art. 9.

Esecuzione dei lavori

1. Il titolare della concessione od autorizzazione, salvo che in essa siano indicati termini diversi, deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data di rilascio.

2. Il termine per l'esecuzione dei lavori relativi ad autorizzazioni e concessioni è rinnovabile alla scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi del provvedimento di cui si chiede il rinnovo.

3. Per le autorizzazioni, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, l'interessato deve presentare la domanda di proroga indicando la durata per la quale viene chiesta la stessa.

4. Per le concessioni il termine per l'esecuzione dei lavori è rinnovabile dietro presentazione di apposita domanda almeno trenta giorni prima della scadenza.

5. La competente ripartizione provinciale vigila sull'esecuzione dei lavori. A tal fine agli incaricati del controllo è consentito il libero accesso alla proprietà su cui i lavori vengono eseguiti.

Art. 10.

Rinnovo della concessione

1. Prima della scadenza della concessione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), il concessionario che non intenda rinnovare la stessa deve farne tempestiva comunicazione all'amministrazione provinciale.

Art. 11.

Subingresso nella concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione od autorizzazione all'occupazione di strade, aree e relativi spazi ha carattere personale.

2. In caso di decesso del titolare della concessione od autorizzazione o di subingresso nella titolarità, gli aventi diritto o i subentranti devono comunicare tempestivamente le variazioni avvenute al fine di ottenere la voltura della concessione o il rilascio di nuova autorizzazione, indicando gli estremi della concessione o autorizzazione in atto.

3. La voltura è concessa dal competente direttore di ripartizione.

4. Il nuovo titolare della concessione od autorizzazione deve provvedere al pagamento del canone e di ogni altra somma dovuta in relazione alla concessione od autorizzazione.

Art. 12.

Variazione di domicilio

1. Le variazioni di domicilio del titolare della concessione od autorizzazione devono essere immediatamente comunicate alla competente ripartizione provinciale.

Art. 13.

Esecuzione in amministrazione diretta

1. In casi particolari la provincia si riserva la facoltà di eseguire lavori che comportino la manomissione del tracciato ferroviario, stradale o delle relative pertinenze. Gli interessati, in tali casi, devono depositare l'importo presuntivo delle opere, salvo conguaglio a lavori ultimati.

Art. 14.

Competenze delle ripartizioni provinciali servizio strade e traffico e trasporti

1. La ripartizione provinciale servizio strade e la ripartizione provinciale traffico e trasporti:

a) vigilano e controllano le occupazioni degli spazi ed aree pubbliche;

b) tengono costantemente aggiornati i registri delle concessioni ed autorizzazioni dai quali risultano: tracciato ferroviario, strada, località, progressiva chilometrica, lato sinistro o destro, nome, cognome e domicilio, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, oggetto dell'occupazione, misura della superficie interessata, data e numero dell'atto, scadenza della concessione od autorizzazione.

Art. 15.

Competenze della ripartizione provinciale finanze e bilancio

1. L'ufficio entrate della ripartizione provinciale finanze e bilancio provvede alla riscossione, anche coattiva, dei canoni.

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E CANONE

Art. 16.

Esenzioni

1. Non sono soggette al pagamento del canone le occupazioni con balconi, verande, bow windows e analoghi infissi di carattere stabile, nonché con tende solari poste a copertura dei balconi.

2. Sono inoltre esenti:

a) le occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle regioni, dei comuni e loro consorzi e degli enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;

b) le occupazioni effettuate da e per conto degli enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, recante il testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

c) le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, con gli orologi di pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e con le aste delle bandiere istituzionali;

d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

e) le occupazioni con accessi;

f) le occupazioni con innesti, allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, salvo quanto previsto dall'art. 25;

g) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate;

h) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

i) le occupazioni con impianti adibiti a servizio pubblico nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita alla provincia alla scadenza;

j) le occupazioni di aree cimiteriali;

k) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;

l) le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola nei comuni classificati montani;

m) le occupazioni effettuate con specchi parabolici, cartelli, trasparenti e mezzi pubblicitari.

Art. 17.

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione od autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 18.

Classificazione delle occupazioni

1. Il canone è graduato secondo l'importanza dell'area che viene occupata. A tale fine le strade, le aree e gli spazi pubblici di cui all'art. 1, comma 2, sono classificati nelle seguenti due categorie:

a) categoria I, che comprende le autostrade, le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento secondo la classificazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

b) categoria II, che comprende tutte le aree pubbliche non comprese nella categoria I.

Art. 19.

Graduazione del canone

1. Il canone si determina in base al tipo di occupazione prevista nella concessione o autorizzazione e in base all'area espressa in metri quadrati o in metri lineari. Si procede all'arrotondamento per eccesso se la cifra contiene decimali superiori a 0,5, altrimenti si procede all'arrotondamento per difetto. Per le occupazioni che sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare non si applica alcun canone.

Art. 20.

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione autonoma riferita al periodo di occupazione concessa.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto in base alla superficie occupata ed è graduato in rapporto alla durata dell'occupazione sulla base delle tariffe giornaliera.

Art. 21.

Determinazione della tariffa base

1. Per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati la tariffa giornaliera per metro quadrato è di:

a) 2 euro per la categoria I;

b) 1 euro per la categoria II.

2. Per le occupazioni temporanee espresse in metri lineari la tariffa giornaliera per metro lineare è di:

a) 0,04 euro per la categoria I;

b) 0,02 euro per la categoria II.

3. Per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, la tariffa è determinata in base alle ore effettive di occupazione.

4. Per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati la tariffa annua per metro quadrato è di:

a) 34 euro per la categoria I;

b) 17 euro per la categoria II.

5. Per le occupazioni permanenti espresse in metri lineari la tariffa annua per metro lineare è di:

a) 0,30 euro per la categoria I;

b) 0,15 euro per la categoria II.

6. La tariffa base è aggiornata annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 22.

Coefficiente di valutazione economica dell'occupazione

1. Nella tabella A sono indicati i diversi coefficienti di valutazione economica riferiti alle singole attività o finalità di occupazione con i quali va moltiplicata la tariffa base stabilita per ogni categoria.

Art. 23.

Distributori di carburante

1. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburante la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dalla concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed altri impianti di servizio.

Art. 24.

Determinazione del canone complessivo

1. La misura complessiva del canone è determinata secondo le seguenti formule:

a) per le occupazioni permanenti la misura percentuale della tariffa base per categoria di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica e l'importo così ottenuto va a sua volta moltiplicato per il numero dei metri quadrati o lineari;

b) per le occupazioni temporanee la tariffa base giornaliera per categoria di importanza va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica e l'importo ottenuto va ripartito in ore, se si tratta di occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, e la risultante va a sua volta moltiplicata per il numero dei metri quadrati o lineari.

2. Il canone minimo dovuto non può essere inferiore a 51 euro.

Art. 25.

Criteri particolari di determinazione del canone per occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio provinciale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente spettante ai comuni per le occupazioni del territorio comunale. L'ammontare complessivo dei canoni annui non può in ogni caso essere inferiore a 516 euro.

2. Nel caso di tubazioni ed alloggiamenti realizzati dall'ente gestore o proprietario delle strade o dell'area, al canone annuo di cui al comma 1, si applica il coefficiente di maggiorazione di cui alla tabella A, sulla base dei costi di costruzione fissati annualmente con deliberazione della giunta provinciale.

3. Ai fini della determinazione del canone di cui al comma 1, il canone spettante ai comuni per le occupazioni del territorio comunale si considera commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

- a) fino a 20.000 abitanti 0,77 euro per utente,
- b) oltre 20.000 abitanti 0,65 euro per utente.

4. Gli importi di cui ai commi 1 e 3 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Le aziende erogatrici di pubblici servizi devono comunicare all'ufficio entrate della provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero delle utenze riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 26.

Agevolazioni e riduzioni

1. Per le occupazioni di durata inferiore alle 24 ore, il canone è rapportato alle ore di occupazione. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni il canone è ridotto del 20 per cento. Per le occupazioni di durata non inferiore a trenta giorni, il canone è ridotto del 50 per cento.

Art. 27.

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone va effettuato con le modalità stabilite nella concessione.

2. Il canone per il primo anno deve essere versato, in unica soluzione, entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.

3. Successivamente al primo anno, se il canone dovuto è superiore a 2.582 euro può essere corrisposto in tre rate, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone.

4. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone va effettuato al momento del rilascio dell'autorizzazione o comunque prima dell'inizio dei lavori.

5. Il canone pagato non viene rimborsato se l'occupazione non viene effettuata per fatto imputabile all'interessato.

Art. 28.

Penali

1. Per l'omesso o ritardato pagamento del canone dovuto per le concessioni o autorizzazioni regolarmente rilasciate si applica una penale di importo pari al 100 per cento del canone dovuto.

2. La penale è ridotta del 70 per cento in caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro trenta giorni dalla scadenza.

Art. 29.

Procedimento per l'applicazione delle penali

1. L'amministrazione provinciale controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi derivanti dall'istruttoria e dalla concessione od autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Contestualmente comunica modalità e termini per regolarizzare i versamenti, sollecitando il pagamento con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il credito viene iscritto a ruolo.

Art. 30.

Indennità per l'occupazione senza titolo

1. Alle occupazioni senza titolo si applica un'indennità di occupazione di importo pari al canone dovuto, maggiorato del 50 per cento, salvo quanto previsto dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

2. La decadenza dalla concessione od autorizzazione e le occupazioni protratte oltre il termine o effettuate in difformità dall'atto di concessione o di autorizzazione sono equiparate a quelle di cui al comma 1.

3. Ai fini della determinazione del canone dovuto si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Art. 31.

Procedimento di applicazione dell'indennità per occupazioni senza titolo

1. Qualora vengano accertate occupazioni senza titolo l'amministrazione provinciale, previa diffida all'immediato rilascio dell'area, intima all'occupante il pagamento dell'indennità di cui all'art. 30, procedendo ai sensi dell'art. 29.

Art. 32.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Chiunque occupi abusivamente strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui all'art. 30 e non superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

Art. 33.

Rimborsi

1. Gli interessati possono chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora commisurati al saggio degli interessi legali.

Art. 34.

Disposizioni transitorie

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità, purché non contrastanti con le disposizioni in esso contenute. Il pagamento del canone, previa liquidazione da parte del competente ufficio, costituisce implicita conferma di tali provvedimenti.

2. Gli importi dovuti a titolo di arretrati sono calcolati in lire e riscossi in euro, in base alle vigenti norme di conversione.

Art. 35.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del presidente della giunta provinciale 14 dicembre 1966, n. 82,

b) il decreto del presidente della giunta provinciale 15 dicembre 1999, n. 68.

Art. 36.

Applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal 1° gennaio 2000, salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla previgente normativa in materia.

2. Per gli anni precedenti al 2000 si applica la previgente normativa in materia, salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dal presente regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 9 aprile 2002

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2002
registro n. 1, foglio n. 10

(Omissis)

04R0164

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2003, n. 20.

Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 17 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 1.

Finalità

1. Nel quadro generale della disciplina delle politiche attive del lavoro, la presente legge si propone di fronteggiare le situazioni di grave difficoltà occupazionale introducendo istituti e strumenti in grado di anticipare la valutazione sulla probabilità del verificarsi della situazione di difficoltà medesima, di elaborare la strategia per l'individuazione di possibili rimedi e di fronteggiarne gli aspetti critici.

2. In particolare, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:

a) limitare la dispersione delle risorse imprenditoriali e professionali e il proliferare dei conseguenti problemi occupazionali dei lavoratori in esubero;

b) contribuire a difendere il patrimonio industriale regionale e le risorse professionali;

c) ridurre gli effetti negativi dei fenomeni di crisi sul mercato del lavoro e sulla struttura professionale;

d) sensibilizzare le parti sociali - a livello generale, di settore e di azienda - nella capacità di lettura dei fenomeni di crisi e degli indicatori di mercato, di produzione e di bilancio che ne segnalano la presenza;

e) definire una procedura di intervento condivisa e partecipata dalle forze sociali allo scopo di salvaguardare il patrimonio imprenditoriale e le risorse professionali.

Art. 2.

Attività e strumenti per le situazioni di difficoltà occupazionale

1. Al fine di una efficace ricognizione dell'andamento del mercato del lavoro, delle sue dinamiche evolutive e delle situazioni di difficoltà occupazionale, la direzione regionale competente in materia di lavoro svolge un'attività di monitoraggio del mercato del lavoro denominata osservatorio regionale sul mercato del lavoro.

2. Al fine di una efficace ricognizione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale sono, altresì, individuati i seguenti strumenti:

a) il nucleo per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale;

b) il piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale.

Art. 3.

Funzioni dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro

1. L'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di seguito denominato osservatorio, analizza la domanda e l'offerta di lavoro regionale e l'articolazione settoriale e territoriale della stessa raccordandosi con l'attività degli organismi di monitoraggio dei dati del mercato del lavoro autonomamente istituiti dalle province nell'ambito delle funzioni ad esse delegate.

2. L'osservatorio persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) incrementare la conoscenza e la cultura del lavoro nella società regionale diffondendo pubblicazioni e altri strumenti divulgativi, redigendo rapporti periodici in particolare in tema di immigrazione, emigrazione, occupazione con particolare riguardo alle fasce deboli, pari opportunità, collocamento dei disabili, situazioni di difficoltà riguardanti aziende, settori produttivi e territori, favorendo le attività di orientamento al lavoro ed all'imprenditoria in raccordo con soggetti pubblici e privati, università e centri di ricerca, che operano nel mercato del lavoro e nell'orientamento scolastico e professionale;

b) supportare l'amministrazione regionale e gli altri soggetti pubblici e privati nel fronteggiare situazioni di grave difficoltà occupazionale;

c) promuovere la cultura delle pari opportunità evidenziando stabilmente le differenze di genere presenti nel mercato del lavoro e nella produzione;

d) valorizzare le risorse presenti nel campo dell'emigrazione e dell'immigrazione attraverso adeguate previsioni di flusso, evidenziando altresì le criticità che si manifestano all'interno del mercato del lavoro e nella produzione;

e) predisporre un programma di attività annuale, da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, in cui si evidenziano gli obiettivi e le finalità da raggiungere nonché i progetti di ricerca da realizzare;

f) elaborare dati e previsioni sulla domanda e sull'offerta di lavoro e sui cambiamenti e sulle trasformazioni del sistema produttivo utilizzando dati disponibili presso la pubblica amministrazione e presso i soggetti che realizzano statistiche, nonché promuovendo indagini specifiche che utilizzino tecniche di tipo qualitativo e quantitativo;

g) valutare gli effetti dei principali programmi regionali di politica attiva del lavoro e formulare proposte per la loro ottimizzazione.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, possono essere affidati incarichi professionali a soggetti esterni aventi particolare competenza nelle materie costituenti oggetto delle iniziative da realizzare.

Art. 4.

Comitato tecnico-scientifico

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico per l'osservatorio, quale organo di consulenza dell'amministrazione regionale, con funzioni di analisi e di proposta sulle tematiche del lavoro.

2. Il comitato tecnico-scientifico svolge i seguenti compiti:

a) elabora proposte in ordine al programma annuale e alle principali attività dell'osservatorio;

b) analizza e valuta i risultati delle attività svolte dall'osservatorio, e in particolare le ricerche, le elaborazioni di dati e i rapporti.

3. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, che determina altresì, in base alla vigente normativa, i compensi da corrispondere ai componenti, e dura in carica tre anni.

4. Il comitato tecnico-scientifico è composto da tre esperti di mercato del lavoro e di ricerca sociale e dei settori produttivi, anche non iscritti ad ordini professionali.

Art. 5.

Gravi difficoltà occupazionali

1. In presenza di situazioni di probabili gravi difficoltà occupazionali connesse a rilevanti situazioni negative aziendali, settoriali o territoriali, l'assessore regionale al lavoro promuove la concertazione con le parti sociali volta ad individuare, nell'ambito dei programmi di riconversione delle attività interessate o di sviluppo di iniziative imprenditoriali, le strategie per il sostegno e il rilancio dell'occupazione nei settori o nelle aree coinvolte.

2. A seguito delle valutazioni effettuate nell'ambito della concertazione di cui al comma 1, ove ritenuto opportuno, viene nominato il nucleo per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, di seguito denominato nucleo.

Art. 6.

Nucleo per la gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale

1. In presenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 2, è specificatamente istituito il nucleo, con funzioni di individuazione degli strumenti maggiormente idonei ad affrontare le situazioni di grave difficoltà occupazionale.

2. Il nucleo ha sede presso la struttura regionale competente in materia di lavoro.

3. Il nucleo svolge le seguenti attività:

a) esamina la situazione prospettata a seguito della concertazione di cui all'art. 5;

b) effettua valutazioni sulla sussistenza di condizioni tali da far ritenere la situazione in esame di grave difficoltà occupazionale;

c) analizza le possibilità di soluzione delle difficoltà occupazionali;

d) in presenza dei presupposti di cui alle lettere b) e c), redige il piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale, di seguito definito piano;

e) propone l'attivazione degli strumenti idonei ad affrontare e risolvere la situazione di grave difficoltà occupazionale all'assessore competente, il quale sottopone alla giunta il piano ai fini della sua approvazione.

Art. 7.

Composizione e funzionamento del nucleo

1. Il nucleo è costituito con decreto dell'assessore competente in materia di lavoro e dura in carica, con riferimento alla singola situazione di grave difficoltà occupazionale, per il periodo di un anno e comunque fino alla soluzione della stessa.

2. Il nucleo è composto da:

a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di coordinatore;

b) un dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione professionale;

c) uno o più dirigenti delle altre strutture regionali aventi competenza nei settori economici interessati;

d) rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali partecipanti alla concertazione prevista dall'art. 5;

e) rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori designati dalle organizzazioni imprenditoriali partecipanti alla concertazione prevista dall'art. 5;

f) un rappresentante delle province interessate dalla situazione di difficoltà;

g) un rappresentante dei comuni interessati dalla situazione di difficoltà;

h) eventuali altri soggetti interessati alla gestione della situazione di difficoltà individuati dall'assessore competente in materia di lavoro.

3. Se le organizzazioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 2 non provvedono alla designazione unitaria entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'assessore competente, l'assessore medesimo provvede direttamente all'individuazione ed alla nomina dei rappresentanti di cui alle predette lettere *d)* ed *e)* del comma 2.

4. Per la predisposizione e l'attuazione del piano, il nucleo può avvalersi di esperti, nominati, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di lavoro, con deliberazione della giunta regionale, che provvede altresì alla determinazione, in base alla vigente normativa, degli eventuali compensi da corrispondere agli stessi ove si renda necessaria la predisposizione e l'attuazione del piano di cui all'art. 8.

Art. 8.

Piano di intervento per le situazioni di grave difficoltà occupazionale

1. Il piano predisposto dal nucleo analizza e valuta le caratteristiche dei fenomeni di difficoltà occupazionale, la loro estensione nel tessuto aziendale, settoriale o territoriale, la dimensione dei danni provocati, le possibilità di soluzione delle difficoltà occupazionali, nonché individua, in particolare tra gli interventi di cui all'art. 9, le misure maggiormente idonee a fronteggiare la predetta situazione di grave difficoltà occupazionale.

2. Gli interventi sono volti anche a supportare strategie e programmi di rafforzamento e di rilancio del tessuto imprenditoriale.

Capo II

INTERVENTI

Art. 9.

I n t e r v e n t i

1. Ai fini della soluzione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, sono individuati i seguenti interventi:

- a) corsi di riqualificazione,
- b) contributi per l'assunzione;
- c) contributi per la creazione di nuove imprese;
- d) borse di studio per la frequenza dei corsi di riqualificazione;
- e) azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale.

2. Con uno o più regolamenti regionali, da emanarsi, sentite le amministrazioni provinciali, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati gli interventi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1.

3. Gli strumenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* sono attuati dalle province.

Art. 10.

Corsi di riqualificazione

1. Al fine di sostenere la riqualificazione dei lavoratori a rischio di emarginazione professionale a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale, la direzione regionale competente in materia di formazione professionale attua procedure di selezione di progetti formativi aventi tali finalità.

2. I progetti di cui al comma 1 devono prevedere il ricorso alle tipologie formative rientranti nel quadro di riferimento regionale maggiormente coerenti rispetto all'obiettivo del reinserimento professionale.

3. I progetti di cui al comma 1 possono, altresì, prevedere il ricorso ad interventi propedeutici rispetto alla formazione funzionali alla ricerca e all'individuazione di nuove collocazioni lavorative.

4. Il procedimento di raccolta, selezione, gestione e controllo dei progetti avviene sulla base delle disposizioni vigenti riguardanti le attività della direzione regionale competente in materia di formazione professionale.

Art. 11.

A s s u n z i o n i

1. È favorita l'occupazione di coloro che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale, mediante la concessione di contributi ai datori di lavoro che assumono, anche part-time, tali soggetti.

2. In applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*»), gli interventi contributivi di cui al comma 1, costituiscono aiuti *de minimis*; pertanto, ai sensi del predetto regolamento, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione.

Art. 12.

Nuove attività imprenditoriali

1. È favorito, mediante la concessione di contributi, l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale. Qualora ai fini dell'esercizio dell'attività venga costituita una società, la partecipazione di tali soggetti deve essere prevalente.

2. In applicazione del regolamento (CE) n. 69/2001 gli interventi contributivi di cui al comma 1 costituiscono aiuti *de minimis*; pertanto, ai sensi del predetto regolamento, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione.

Art. 13.

Azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale

1. Sono favorite, anche attraverso progetti mirati, azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, con particolare riguardo alla componente femminile e al reinserimento lavorativo di soggetti con più di quarant'anni di età, dei lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale da attuarsi attraverso soggetti a tal fine legittimati ai sensi della normativa statale vigente.

2. Le azioni sono volte, in particolare, all'effettuazione delle seguenti attività:

a) con riferimento ai lavoratori da reinserire, valutazione dei profili professionali, delle competenze tecnico-professionali, delle propensioni e disponibilità degli stessi;

b) con riferimento al mercato, individuazione dei soggetti, professionisti e imprese, potenzialmente interessati all'assunzione dei lavoratori da reinserire;

c) creazione di possibilità effettive di contatto tra i lavoratori da reinserire le aziende interessate ad avvalersi del contributo professionale dei medesimi.

Art. 14.

Borse di studio

1. Al fine di promuovere la riqualificazione finalizzata ad ampliare le possibilità di occupazione dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale, sono concesse borse di studio per la partecipazione a corsi di riqualificazione professionale e a corsi di formazione imprenditoriale.

Art. 15.

Relazione alla commissione consiliare

1. L'assessore regionale competente in materia di lavoro riferisce annualmente alla competente commissione consiliare sugli interventi realizzati e da realizzare in attuazione della presente legge.

Capo III

NORME PER LE AREE DI CONFINE

Art. 16.

Interventi per l'occupazione nei settori dell'economia di confine

1. La Regione individua interventi, azioni e istituti volti a fronteggiare e risolvere i problemi occupazionali creatisi a seguito dell'adesione all'Unione europea, a decorrere dal 1° maggio 2004, della Repubblica di Slovenia, e della conseguente eliminazione delle funzioni espletata dagli spedizionieri doganali e dal personale posto alle dipendenze di datori di lavoro esercenti attività di spedizione doganale e di gestione delle strutture autoportuali e interportuali.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono indirizzate anche a supportare strategie e programmi di riconversione delle attività economiche e di rilancio dell'economia nei territori di confine interessati.

Art. 17.

Ambito di applicazione

1. Le finalità di cui all'art. 16 sono perseguite, in particolare, attraverso l'applicazione degli interventi concernenti corsi di riqualificazione, contributi per l'assunzione, per la creazione di nuove imprese, per azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale e per borse di studio per la frequenza dei corsi di riqualificazione, di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14.

Capo IV

PROROGA DI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 18.

Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato

1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa e il corretto funzionamento degli uffici regionali preposti all'attuazione dei programmi dell'obiettivo 2, in relazione al completamento dell'attività di programmazione 2000-2006, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, e prorogati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono prorogati, alla relativa scadenza, ovvero rinnovati, con riferimento alla medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), sino al 31 dicembre 2006.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, l'amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura «assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del programma» nell'ambito del piano finanziario del DOCUP 2 2000-2006. Gli oneri eventualmente non coperti con le suddette risorse restano a carico delle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 52.2.4.1.1 - capitoli 550, 551, 561;
- b) UPB 52.2.4.1.651 - capitoli 552 e 553;
- c) UPB 52.2.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- d) UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

Capo V

NORME FINALI

Art. 19.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 10 fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. In relazione al disposto di cui all'art. 3, ai fini della gestione e del funzionamento dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, è autorizzata la spesa di 82.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.65.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8007 «Spese per il funzionamento dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro» (2.1.142.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - servizio del lavoro - e con lo stanziamento di 82.000 euro per l'anno 2004.

3. In relazione al disposto di cui agli articoli 11 e 14 ai fini del finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.65.1.505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 65 - servizio del lavoro - spese correnti, con la denominazione «Interventi di parte corrente di politica attiva del lavoro per fronteggiare situazioni di grave difficoltà occupazionale», con riferimento al capitolo 8008 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - servizio del lavoro - con la denominazione «Interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle province volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione» e con lo stanziamento di 600.000 euro per l'anno 2004.

4. In relazione al disposto di cui all'art. 12 ai fini del finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per la creazione di nuove imprese, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.65.2.506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 65 - servizio del lavoro, spese di investimento, con la denominazione «Interventi di investimento in materia di politica attiva del lavoro per fronteggiare situazioni di grave difficoltà occupazionale», con riferimento al capitolo 8009 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - servizio del lavoro - con la denominazione «Interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle province volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi alla concessione di contributi per la creazione di nuove imprese» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2004.

5. In relazione al disposto di cui all'art. 13 ai fini del finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi ad azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base, 10.3.65.1.505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8011 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - servizio del lavoro - con la denominazione «Interventi per il finanziamento degli strumenti volti ad affrontare e risolvere le situazioni di grave difficoltà occupazionale relativi ad azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2004.

6. In relazione al combinato disposto degli articoli 16, 17, 11 e 14 al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso la concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.65.1.505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8012 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65, servizio del lavoro, con la denominazione «Interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle province al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso la concessione di contributi per assunzioni e borse di studio per la frequenza di corsi di riqualificazione» e con lo stanziamento di 1.300.000 euro per l'anno 2004.

7. In relazione al combinato disposto degli articoli 16, 17 e 12 al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso la concessione di contributi per la creazione di nuove imprese, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.65.2.506 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 8013 (2.1.243.3.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - servizio del lavoro - con la denominazione «Interventi per il finanziamento degli strumenti attuati dalle province al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso la concessione di contributi per la creazione di nuove imprese» e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.

8. In relazione al combinato disposto degli articoli 16, 17 e 13 al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.65.1.505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8014 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 65 - servizio del lavoro - con la denominazione «Interventi al fine di fronteggiare specificatamente le situazioni di grave difficoltà occupazionale nei settori dell'economia di confine attraverso azioni di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2004.

9. All'onere complessivo di 2.582.000 euro per l'anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa dei commi da 2 a 8, si provvede per 200.000 euro, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento per l'anno 2004 della unità previsionale di base 1.1.65.1.1899 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 8550 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa per l'anno 2004 e per 2.382.000 euro mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del progetto D/2) il cui stanziamento per l'anno 2004 è ridotto di pari importo.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 dicembre 2003

ILLY

04R0062

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 2003, n. 21.

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 17 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali

1. All'art. 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13 (disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), dopo il comma 2, come modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 5/2000, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nei comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti, sono consentiti al sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49).».

2. All'art. 3-ter (ammissione di una sola lista o di un solo gruppo di liste) della legge regionale n. 14/1995, come inserito dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2002, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per determinare il *quorum* dei votanti, di cui al comma 1, non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero.».

3. Al procedimento relativo a *referendum* consultivi in materia di circoscrizioni provinciali si applicano le seguenti disposizioni:

a) il procedimento referendario non può svolgersi contemporaneamente allo svolgimento di altri procedimenti elettorali, relativi a consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, oppure a consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni provinciali o comunali, ovvero di altri procedimenti referendari, regionali o nazionali;

b) le operazioni di voto si svolgono di domenica, dalle ore sette alle ore ventidue;

c) al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il *referendum* spettano i compensi previsti dalla normativa statale in occasione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

d) le operazioni che, ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sopraordinati agli uffici di sezione per il *referendum*, comunque denominati, sono effettuate dall'ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte d'appello di Trieste. Gli uffici di sezione, terminate le operazioni di scrutinio, trasmettono i verbali e i relativi allegati direttamente all'ufficio centrale per il *referendum*. Un estratto del verbale dell'ufficio di sezione, per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio, è trasmesso alla direzione regionale per le autonomie locali. La trasmissione dei plichi da parte degli uffici di sezione per il *referendum* è effettuata secondo le modalità indicate nell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale);

e) l'ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui alla lettera d) e, comunque, non oltre dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello. I rimanenti esemplari sono trasmessi, rispettivamente, alla direzione regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum e al presidente del consiglio regionale;

f) le facoltà che le leggi elettorali riconoscono ai promotori, si intendono riferite ai sindaci che hanno presentato il documento d'intenti di cui al comma 2 dell'art. 18 (disciplina del referendum in materia di circoscrizioni provinciali), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, considerati come gruppo unico. Le facoltà che le leggi elettorali riconoscono in materia di propaganda diretta ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale si intendono riferite, in occasione del referendum, ai partiti e gruppi politici rappresentati in consiglio regionale;

g) le spese per lo svolgimento del referendum sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche o società. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione, anticipati dai comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalità di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

1) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i comuni con una sola sezione;

2) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i comuni sino a cinque sezioni;

3) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i comuni con più di cinque sezioni;

h) ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'art. 33 dello statuto, del referendum popolare di cui all'art. 7 dello statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e successive modifiche, trovano applicazione in via suppletiva ed in quanto compatibili con la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (legge elettorale regionale), e successive modifiche.

4. Per quanto non disciplinato dal comma 3, continua a trovare applicazione la legge regionale n. 22/1988, e successive modifiche.

5. All'art. 53 (norme in materia di status degli amministratori locali) della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, il comma è abrogato.

6. Il comitato di garanzia, previsto dalla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (recante norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva, nei confronti degli enti locali e delle unità sanitarie locali), e successive modifiche, come ridenominato dall'art. 3, comma 18, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), è soppresso.

7. Tutte le funzioni e le competenze attribuite dalle leggi regionali al soppresso comitato di garanzia, salvo quelle indicate dal presente articolo, cessano di essere esercitate.

8. Il controllo sugli atti dei consorzi di bonifica è esercitato dalla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 22 e 23 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (recante norme in materia di bonifica e di ordinamento dei consorzi di bonifica), intendendo attribuite alla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca tutte le competenze ivi assegnate al soppresso comitato di garanzia.

9. All'art. 3, comma 17, della legge regionale n. 1/2003, le parole: «che si avvale del comitato di garanzia di cui alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 (norme regionali in materia di funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli enti locali e delle unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell'amministrazione regionale. Abrogazione della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, nonché modificazioni ed integrazioni della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7) e successive modificazioni,» sono soppresse.

10. Gli enti locali informano la direzione regionale per le autonomie locali dell'avvenuta adozione del bilancio preventivo, del rendiconto della gestione e dell'accertamento degli equilibri di bilancio, entro cinque giorni dalla data di adozione delle relative deliberazioni.

11. Fino all'approvazione della nuova, normativa regionale in materia di ordinamento delle autonomie locali, nel procedimento di approvazione del bilancio di previsione, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta comunale o provinciale il relativo schema, l'assessore regionale per le autonomie locali nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio comunale o provinciale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'assessore regionale per le autonomie locali assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Dalla data del provvedimento sostitutivo inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'amministrazione regionale).

12. A seguito della soppressione del comitato di garanzia, la direzione regionale per le autonomie locali è autorizzata a procedere al completo scarto degli archivi relativi alle deliberazioni assoggettate al controllo, con l'obbligo della conservazione dei soli registri e dei provvedimenti negativi adottati dai comitati di controllo.

13. I procedimenti del comitato di garanzia già iniziati e non conclusi alla data del 1° luglio 2004, relativi a compiti e funzioni ancora previsti, sono trasferiti agli organi e uffici competenti ai sensi della presente legge. Gli eventuali termini per la conclusione dei procedimenti ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione da parte dell'organo o ufficio competente. I procedimenti non più previsti dalla legge sono archiviati. Gli adempimenti di cui al presente comma, curati dalla direzione regionale per le autonomie locali, sono comunicati ai soggetti interessati.

14. La legge regionale n. 49/1991 e successive modifiche è abrogata, salvo l'art. 80, ove, al comma 2, lettera b), le parole: «dal comitato di garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «dalla direzione regionale per le autonomie locali».

15. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

16. Contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni degli organi esecutivi degli enti locali sono comunicate ai capigruppo consiliari.

17. Gli enti locali destinano idonei e appositi spazi per la pubblicazione degli atti, in modo da assicurare la massima accessibilità e pubblicità.

18. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento le ulteriori modalità per la pubblicità dei propri atti.

19. Nel caso di urgenza le deliberazioni degli organi collegiali degli enti locali possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante.

20. Le deliberazioni di cui al comma 19 sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione.

21. Le disposizioni contenute nei commi da 6 a 20 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2004; sino a tale data restano in carica gli attuali componenti del comitato di garanzia.

22. Non trovano applicazione, per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia, le disposizioni relative alla procedura introdotta dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modifiche, ai fini dell'assegnazione del personale collocato in disponibilità.

23. Gli enti locali della Regione possono procedere all'assunzione del personale ritenuto necessario per le rilevate esigenze, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), e dall'ordinamento vigente in materia di accesso al pubblico impiego, secondo le modalità stabilite dai propri atti di organizzazione interna.

24. Il comma 1 dell'art. 42, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificato dall'art. 7, comma 30, della legge regionale n. 23/2001, è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ad incentivi erogati dall'amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente, ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.»

25. I comuni beneficiari delle assegnazioni a valere sul fondo di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (legge finanziaria 2001), che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora completamente utilizzato le somme ad essi attribuite, possono impiegarle per finalità diverse da quelle previste dal progetto comunale di rassicurazione civica, purché comunque previste dall'art. 3, comma 25, della legge regionale n. 4/2001, nonché per il completamento di impianti di videotesorveglianza, ovvero per l'acquisizione di strumenti informatici e telematici per la polizia municipale.

26. Gli statuti conferiscono ai consiglieri comunali e provinciali adeguati poteri di verifica e di controllo dell'attività posta in essere dall'ente. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente del comune e della provincia, ivi compresi gli uffici per i controlli interni nonché quelli delle aziende e degli enti dipendenti, i documenti e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti, nei casi previsti dallo statuto, a non diffondere i documenti ottenuti nonché al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

27. Lo statuto deve inoltre prevedere le sanzioni da applicare, con criteri di gradualità, nei casi di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo per i quali i presentatori insistono nella richiesta di risposta. Tali sanzioni sono applicate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo.

28. Gli statuti dei comuni e delle province disciplinano quanto previsto dai commi 26 e 27 entro e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

29. Sino all'approvazione della disciplina statutaria di cui ai commi 26 e 27, presso gli enti continuano a trovare applicazione le disposizioni legislative nazionali e regionali in vigore.

30. Nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le norme relative al controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

31. Per i comuni indicati al comma 30 viene inoltre abolito il nucleo di valutazione.

32. I comuni indicati al comma 30 definiscono le modalità di esercizio dei controlli interni; le eventuali modifiche degli statuti comunali devono essere approvate dai consigli comunali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

33. Le competenze relative ai controlli interni che la legge, i regolamenti o i contratti collettivi di lavoro attribuiscono al nucleo di valutazione possono essere conferite anche all'organo di revisione dell'ente, se non assegnate ad altri soggetti, comunque nel rispetto del principio della distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

34. Con decreto del Presidente della Regione vengono fissati i limiti massimi del compenso spettante ai revisori per l'eventuale incarico integrativo di cui al comma 33.

35. All'art. 9, comma 3, della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali), dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) un rappresentante per ogni comprensorio montano, designato dal consiglio del comprensorio stesso.»

36. Le disposizioni di cui al comma 35 trovano applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. La composizione dell'assemblea è aggiornata con la procedura di cui all'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 15/2001 entro i successivi sessanta giorni.

37. Per perseguire le finalità di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, l'amministrazione regionale provvede, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione delle norme che disciplinano l'espressione di pareri delle commissioni consiliari nell'ambito di procedimenti amministrativi riguardanti comuni, province, comprensori montani, consorzi di comuni.

38. Nelle more della ricognizione, ove disposizioni di legge regionale prevedano l'acquisizione obbligatoria di un parere della commissione consiliare competente per materia sulle deliberazioni della giunta regionale concernenti l'assegnazione di incentivi al sistema delle autonomie locali, il parere deve intendersi facoltativo e la sua acquisizione è deliberata dalla giunta regionale.

39. La giunta regionale nell'effettuazione della scelta di avvalersi o meno del parere si attiene a principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle prerogative e delle funzioni delle commissioni consiliari.

40. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di sindaco e di assessore comunale è incompatibile con quella di presidente e assessore di provincia, nonché con quella di presidente del consiglio provinciale.

41. L'ufficio di sindaco e di presidente della provincia, di assessore comunale e provinciale, di consigliere comunale e provinciale è incompatibile con il ruolo di amministratore di enti, società e consorzi nei quali gli enti locali di appartenenza abbiano una partecipazione di controllo o comunque superiore al 10 per cento, o di società collegate con i predetti enti, società o consorzi, salvo che ciò non sia obbligatoriamente previsto per legge.

42. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni e le province devono provvedere, ove diversamente disposto, all'adeguamento dei rispettivi statuti in conformità ai commi 40 e 41.

43. L'integrazione del numero di unità di personale spettanti agli uffici di segreteria, previsti dall'art. 198, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 (ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), può essere attuata tenuto conto del numero di strutture di livello dirigenziale che risultano aggregate a seguito di processi riorganizzativi dell'amministrazione regionale.

44. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 dicembre 2003

ILLY

04R0063

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
6 novembre 2003, n. 0401/Pres.

Regolamento concernente l'esecuzione delle spese dirette per le attività promozionali nel settore dei trasporti in applicazione dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2001. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 recante «Interventi di rilancio economico, potenziamento, miglioramento e completamento funzionale di strutture al servizio dei traffici, nonché disposizioni in materia di gestione del demanio turistico balneare»;

Visto l'art. 11 della citata legge regionale n. 16/2001 che autorizza l'amministrazione regionale a sostenere spese dirette per la promozione e/o partecipazione ad iniziative di rilevanza quantomeno regionale, volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale con la finalità di rendere competitiva l'offerta trasportistica nell'ottica del raggiungimento della più completa integrazione tra le varie modalità di trasporto;

Visto il testo di regolamento predisposto dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti che delinea l'ambito di applicazione e le modalità di esecuzione delle suddette spese;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3364 del 31 ottobre 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente l'esecuzione delle spese dirette per le attività promozionali nel settore dei trasporti in attuazione dell'art. 11 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 novembre 2003

ILLY

Regolamento concernente l'esecuzione delle spese dirette per le attività promozionali nel settore dei trasporti in applicazione dell'art. 11 della legge regionale n. 16/2001.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16, le modalità di esecuzione delle spese dirette per la promozione e/o partecipazione a iniziative di rilevanza quantomeno regionale, volte a sviluppare il sistema trasportistico regionale con la finalità di rendere competitiva l'offerta trasportistica nell'ottica del raggiungimento della più completa integrazione tra le varie modalità di trasporto.

Art. 2.

Tipologia delle spese

1. Per la promozione e/o partecipazione a iniziative volte a sviluppare il sistema trasportistico di cui all'art. 1, sono eseguite spese per la realizzazione di materiale promozionale ed informativo, per l'organizzazione di conferenze e tavole rotonde, per l'acquisizione di spazi pubblicitari, per la realizzazione di campagne pubblicitarie e per l'acquisizione di studi, ricerche e pubblicazioni.

2. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 1, possono essere sostenute tutte le spese necessarie per la loro migliore riuscita quali, a titolo esemplificativo, le spese di allestimento e gestione stands, affitto ed abbellimento della sala adibita a riunioni, installazione di impianti microfoniche e di registrazione, stampa inviti, programmi, buste, documentazioni, locandine e simili, fornitura di pannelli, striscioni e cartelloni, ideazioni grafiche, fotocomposizioni, predisposizioni di fotolito, deregistrazioni, pranzi, buffet, coffee-break, compensi ai relatori, corrispettivi per incarichi di studio e ricerca e pubblicazioni, allacciamenti telefonici, trasporto, uso fotocopiatrici, forniture e/o noleggi di lavagne luminose, materiale informatico (hardware, software, periferiche) e quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni, gadgets con marchio promozionale, brochures illustrativi, videoclip, CD Rom, spese pubblicitarie stampate, radiofoniche e televisive, servizi di traduzione di documenti, atti, corrispondenza e pubblicazioni.

Art. 3.

Limiti di importo

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente regolamento non può superare euro 100.000,00 al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture/prestazioni dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 4.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il responsabile generale della struttura dispone le spese di cui all'art. 1 incaricando il funzionario delegato di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 5.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 6, per l'esecuzione delle iniziative di cui all'art. 2 sono richiesti preventivi dettagliati od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma precedente contengono la descrizione dell'iniziativa, il periodo di attuazione, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture/prestazioni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura/prestazione, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti, la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati al comma 3.

5. Per ragioni d'urgenza, i preventivi e le offerte possono acquisirsi anche via telefax e sono comunque conservati agli atti.

Art. 6.

Ricorso a un determinato contraente

1. È ammesso il ricorso ad un determinato contraente:

a) nel caso in cui motivate circostanze rendano necessario affidare direttamente incarichi specifici ai soggetti qualificati nel settore dei trasporti previsti dall'art. 29 della legge regionale n. 22/1987 e successive modifiche e dall'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 22/1985, ovvero alle Università degli studi della Regione, nel limite di euro 50.000,00 per ogni singolo incarico;

b) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture/prestazioni;

c) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;

d) qualora la spesa non superi l'importo di euro 2.500,00 al netto di ogni onere fiscale;

e) per l'affidamento di forniture/prestazioni destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture/prestazioni omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della prestazione richiesta, dal direttore del servizio competente per materia.

Art. 7.

Ordinazione della spesa

1. L'ordinazione della fornitura è effettuata dal funzionario delegato su ordine del responsabile generale della struttura, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione della fornitura, contenente gli elementi di cui all'art. 5, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario o delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura/prestazione.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Il funzionario delegato provvederà alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le vigenti norme in materia.

Art. 9.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: *Il presidente*: ILLY

03R0860

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 novembre 2003, n. 0410/Pres.

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 4, commi 8 e 9 della legge regionale n. 23/2002 per la redazione di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 26 novembre 2003*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 concernente «Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», ed in particolare l'art. 4, commi 8 e 9, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per la redazione di studi di fattibilità per la realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale agli enti di sviluppo industriale, ai comuni ed ai consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito di distretti industriali ovvero in aree contigue produttivamente collegate;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 con il quale si dispone che, qualora non siano già previsti in legge, l'amministrazione regionale predetermini con apposito regolamento i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione degli incentivi;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'ambiente, ai sensi del succitato art. 30 della legge regionale n. 7/2000;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3394 del 5 novembre 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 4, commi 8 e 9 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 per la redazione di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di sistemi di gestione della qualità ambientale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 novembre 2003

ILLY

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 4, commi 8 e 9 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 per la redazione di studi di fattibilità finalizzati alla realizzazione di un sistema di gestione della qualità ambientale.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dai commi 8 e 9 dell'art. 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 «Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», per la redazione di studi di fattibilità finalizzati a promuovere la realizzazione di un sistema di gestione qualità ambientale.

Art. 2.

B e n e f i c i a r i

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento gli enti di sviluppo industriale, i comuni ed i consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito di distretti industriali ovvero in aree contigue produttivamente collegate, nella misura massima del 100% della spesa ammissibile.

Art. 3.

Contributi de minimis

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L, n. 10 del 13 gennaio 2001.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei contributi, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, sono presentate entro il 31 gennaio all'amministrazione regionale.

2. Le domande, da redigersi in bollo ai sensi delle leggi vigenti in materia, sono corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa dell'iniziativa, contenente gli obiettivi specifici che l'ente intende raggiungere, nonché i tempi di realizzazione;

b) preventivo di spesa dell'iniziativa, relativo a ciascuna delle spese ammissibili di cui all'art. 6;

c) solo per i soggetti aventi natura di impresa, dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante attestante di aver ricevuto/non aver ricevuto altri contributi «*de minimis*», nel triennio precedente la presentazione della domanda (in caso affermativo vanno indicati tutti gli aiuti «*de minimis*» percepiti, indipendentemente dal loro obiettivo e forma, dalle autorità comunitaria, nazionale, regionale o locale, specificando la legge, l'importo, l'ente e la data del provvedimento di concessione del contributo);

d) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante attestante di non aver beneficiato di altre pubbliche provvidenze per l'iniziativa proposta;

e) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante attestante l'effettivo costo dell'I.V.A. per l'ente in quanto soggetta/non soggetta a recupero.

Art. 5.

Procedimento per la concessione del contributo

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a graduatoria disciplinata dal capo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non contenenti le indicazioni richieste qualora non perfezionate a seguito di specifica richiesta dell'ufficio istruttore entro trenta giorni dalla medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate.

3. Le domande di contributo utilmente presentate conservano la loro validità per due esercizi finanziari dalla data di presentazione, in considerazione della particolarità della materia oggetto del contributo.

4. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato, salvo accoglimento della motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza del termine stesso.

5. Sono inammissibili le domande riferite a programmi di spesa per i quali l'ente abbia ottenuto altre pubbliche provvidenze, in conto capitale o in conto interessi, a valere su leggi regionali o statali.

6. Le domande positivamente valutate dalla direzione regionale dell'ambiente e non soddisfatte per carenza di fondi sono le prime ad essere contribute con ulteriori disponibilità finanziarie, secondo l'ordine di protocollo.

7. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento potranno essere rese conformi alle disposizioni del medesimo a seguito di specifica esigenza rilevata e segnalata al richiedente dalla direzione regionale dell'ambiente.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) incarico esterno per la realizzazione dello studio di fattibilità e per la predisposizione del progetto esecutivo secondo le procedure del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del consiglio del 19 marzo 2001;

b) analisi di laboratorio e indagini tecniche per l'individuazione di aspetti di criticità per i quali sarà indispensabile prevedere nello studio di fattibilità azioni particolari;

c) attività di coordinamento delle ricerche, della raccolta e passaggio dei dati significativi nella misura massima percentuale del 20% rispetto al totale della spesa ammissibile.

2. Non sono ammissibili a contributo:

a) le spese informatiche per l'acquisto di materiale hardware;

b) le spese documentate sostenute prima della presentazione della domanda di cui all'art. 4, ivi compresi gli anticipi.

Art. 7.

Entità massima della spesa ammissibile

1. Il contributo può essere concesso esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. Le domande sono contribuibili nel limite massimo di euro 40.000,00.

Art. 8.

Criteri di priorità

1. Gli incentivi sono concessi prioritariamente per le iniziative da realizzarsi nell'ambito di specifici settori operativi funzionalmente integrati, in considerazione della valenza e ricaduta che tali ambiti assumono per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è disposta sulla base della presentazione, da parte dei soggetti beneficiari, dell'atto di affidamento del relativo incarico.

2. L'erogazione del contributo medesimo avviene per i comuni in via anticipata ed in unica soluzione; per gli enti di sviluppo industriale ed i consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito di distretti industriali ovvero in aree contigue produttivamente collegate, tale erogazione è limitata ad una quota pari al 50% del suo ammontare previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi.

3. Il computo degli interessi viene effettuato partendo dalla data di erogazione del contributo sino al termine previsto per la rendicontazione.

4. Il saldo è erogato in sede di rendicontazione.

Art. 10.

Termini per l'esecuzione dell'intervento

1. I termini per l'esecuzione dell'intervento sono fissati in diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del decreto di concessione del contributo medesimo.

2. In caso di mancato rispetto del termine finale, su istanza del beneficiario, in presenza di motivate ragioni può essere confermato il contributo e fissato un nuovo termine di ultimazione dell'intervento ovvero confermato il contributo quando gli interventi siano già stati ultimati, accertando il raggiungimento pieno o parziale degli obiettivi oggetto della domanda.

Art. 11.

Rendicontazione

1. I soggetti concessionari dei contributi, entro sei mesi dal termine di cui all'art. 9, sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle somme percepite alla direzione regionale dell'ambiente secondo le modalità di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 7/2000 e successive integrazioni.

2. Ai fini di quanto previsto all'art. 9, comma 2, è ammessa la realizzazione anche parziale delle azioni indicate ai fini dell'ottenimento del contributo, che devono essere comunque rendicontate ai sensi del comma 1 con la conseguente riduzione del contributo concesso in corrispondenza alla spesa effettivamente sostenuta e di cui sia apprezzata la corrispondenza al pubblico interesse.

3. L'omessa presentazione della rendicontazione di cui ai commi 1 e 2 ovvero l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni che hanno determinato l'assegnazione dei contributi, comportano la revoca del contributo e l'obbligo della restituzione delle somme percepite secondo le modalità di cui agli articoli 49 e 51 della legge regionale n. 7/2000 e successive integrazioni.

4. La direzione regionale dell'ambiente può effettuare in qualsiasi momento ispezioni e controlli anche a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario in relazione all'utilizzo dei contributi concessi.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 novembre 2003, n. 0426/Pres.

Regolamento per la ripartizione alle province dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 41/1996, per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi ed all'erogazione dei servizi rientranti nei compiti di cui all'art. 5 della medesima legge regionale. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 10 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, concernente «Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate» ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate», ed, in particolare, l'art. 21, con il quale l'amministrazione regionale viene autorizzata a concedere alle province contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi ed all'erogazione dei servizi rientranti nei compiti di cui all'art. 5 della medesima legge regionale;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, parte delle funzioni di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 41/1996, sono state trasferite ai comuni a far data dal 1° gennaio 2003 e sono rimasti alle province esclusivamente i compiti relativi all'art. 3 della legge regionale n. 17/1994;

Visto l'allegato sub E della delibera della giunta regionale n. 1645 del 29 maggio 1998 avente ad oggetto «legge regionale n. 29/1992 - Determinazione criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 41/1996 per l'integrazione dei servizi e degli interventi a favore delle persone handicappate»;

Ritenuto necessario provvedere con apposita disciplina regolamentare alla modifica dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti in questione ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3663 del 21 novembre 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la ripartizione alle province dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi ed all'erogazione dei servizi rientranti nei compiti di cui all'art. 5 della medesima legge regionale», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 26 novembre 2003

ILLY

Regolamento per la ripartizione alle province dei contributi previsti dall'art. 21 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per sostenere gli oneri connessi all'attuazione degli interventi ed all'erogazione dei servizi rientranti nei compiti di cui all'art. 5 della medesima legge regionale.

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per la ripartizione dei contributi previsti dall'art. 21, comma 1 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per sostenere gli oneri connessi alla:

Provvidenze invocate
legge n. 185/1992 e successive
modifiche ed integrazioni

Comuni danneggiati	Località danneggiate	Provvidenze invocate legge n. 185/1992 e successive modifiche ed integrazioni
Pasiani di Prato	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Pocenia	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Porpetto	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Povoletto	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Pozzuolo del Friuli	Intero territorio comunale, escluso Capoluogo, Vieris, Cortacis, Ferrarie, Mulino Vecchio, Madonna della Salute, S. Antonio, Breda, Bosco, Pietra, Camino, Braida Piccola, Braida Grande, Quarnarie, Bredamale, Pradetti	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Pradamano	Intero territorio comunale, escluso Casali Giacomelli, Casali Zampa, Angoris	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Precenico	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Premariacco	Intero territorio comunale, escluso Tenuta Ottelio, Moalmace, Ronchi Malisani, Luogo Cossio, C. Tunella, Rocca Bernarda, C. Centis, Ronchi di Nussi, C. Orlando, Villa Cernazzai, Zone di riordino fondiario	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Ragogna	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Reana del Roiale	Intero territorio comunale, escluso Qualso, Zompitta, Valle, C.li Segatt, Vergnacco, Cortale	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Remanzacco	Intero territorio comunale, escluso Orzano, Prabernard, Pradamanis	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Rive d'Arcano	Intero territorio comunale, escluso Giavons, Raucicco, Rodeano Basso	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Ronchis	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Ruda	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
San Daniele del Friuli	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
San Giorgio di Nogaro	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
San Giovanni al Natisone	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
San Vito al Torre	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
San Vito di Fagagna	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Santa Maria la Longa	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Tapogliano	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Tavagnacco	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Teor	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Terzo d'Aquileia	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Torviscosa	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992
Treppo Grande	Intero territorio comunale, escluse le zone irrigate	art. 3, comma 2, lettera a) e b), legge n. 185/1992

a) promozione delle iniziative previste dall'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17, di cui all'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 41/1996;

b) attuazione di progetti finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, di cui all'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 41/1996.

Art. 2.

Destinatari degli interventi

1. Destinatari dei contributi di cui all'art. 1 sono le province.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'art. 1, redatte secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 3 della legge regionale n. 41/1996, sono presentate alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. A corredo delle domande le province trasmettono i progetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), predisposti utilizzando la scheda progetto di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 4.

Criteri e modalità di riparto

1. Le risorse disponibili sono ripartite secondo le seguenti modalità:

a) in via prioritaria una quota non superiore al 5% delle risorse è assegnata a copertura della spesa di parte corrente sostenuta nell'anno precedente per la promozione delle iniziative previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), sino ad un massimo del 90% della spesa stessa ed è calcolata in proporzione alla spesa attestata da ogni singola provincia;

b) la quota residua per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), è assegnata in misura proporzionale in base alla spesa preventivata.

2. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilità al contributo è effettuata dalla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, tenuto conto del livello di integrazione e delle caratteristiche innovative con riferimento alla rete dei servizi rivolti alle persone disabili presente nei territorio provinciale di riferimento.

Art. 5.

Rendicontazione

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 7/2000 e nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 6.

Norma transitoria

1. Per l'anno 2003 la quota di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) viene proporzionalmente distribuita tra le province in base agli oneri connessi alla realizzazione dei progetti già presentati alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Omissis.

04R0065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° dicembre 2003, n. 0427/Pres.

Approvazione modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale n. 15/2000 per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 recante «Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare»;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, lettere a) e b) della sopra citata legge regionale che autorizza l'erogazione di contributi a favore dei comuni, degli enti gestori di asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo di primo e secondo grado nonché a favore delle aziende per i servizi sanitari ed aziende ospedaliere, per l'utilizzo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali e per iniziative di educazione alimentare;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2003, n. 1 e in particolare l'art. 7, comma 33;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 nonché il successivo decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002 n. 0119/Pres. modificativo ed integrativo dello stesso;

Considerato che, per esigenze pratico-operative degli uffici regionali e per la considerevole mole della documentazione prodotta, viene disposto all'art. 2, comma 1 del citato regolamento l'obbligo di presentare tale documentazione in duplice copia;

Atteso che, nel corso dell'istruttoria delle pratiche, sono state evidenziate difficoltà da parte dei beneficiari tanto nel calcolo della percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali quanto nel calcolo della spesa globale e che pertanto appare necessario precisare il dettato sia dell'art. 2, comma 1, lettera c), sia degli articoli 5 e 6 del regolamento medesimo;

Ritenuto altresì di introdurre la possibilità di specificare, nell'ambito del consumo dei prodotti biologici, tipici e tradizionali, la percentuale riferibile ad alimenti prodotti in Regione;

Rilevato ancora come, in sede di applicazione, il criterio di priorità tra le domande previsto dall'art. 6, comma 3, non garantisca una soluzione di soddisfacente equità in carenza di fondi, per cui si ritiene opportuno sopprimerlo, riformulando completamente il successivo quarto comma;

Ritenuto per motivi di semplificazione di calcolo, di fissare in euro 150.000,00 l'importo massimo concedibile, comunque sempre nel rispetto del 50% della spesa ammessa, così come stabilito dall'art. 7, comma 33 della legge regionale 23 gennaio 2003, n. 1;

Ritenuto di introdurre un limite alla possibilità di presentare una pluralità di richieste da parte dello stesso beneficiario, elevando contestualmente il limite massimo del contributo concedibile;

Ritenuto altresì necessario elevare, conformemente a quanto disposto dall'art. 7, comma 33 della legge regionale 23 gennaio 2003, n. 1 la percentuale indicata all'art. 6, comma 5 dal 30% al 50%;

Ritenuto, per semplificazione procedurale, di anticipare al momento della presentazione della domanda di contributo la dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1 in quanto le iniziative di cui all'art. 3 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 sono effettuate nell'anno in cui i fruitori della mensa beneficiano di tale servizio;

Atteso che il dettato dell'art. 7 del più volte citato regolamento è risultato di difficile applicazione e che appare pertanto necessaria una riformulazione del medesimo comprensiva della sostituzione del comma 2;

Ritenuto conseguentemente di sopprimere il comma 3 dell'art. 7;

Visto da ultimo, l'art. 9, comma 3, il quale prevede che le domande presentate da parte di comuni, enti locali ed enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale debbano essere corredate «anche dalla dichiarazione di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a titolo di dimostrazione delle spese sostenute l'anno precedente»;

Considerato che il citato art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 fa riferimento alla rendicontazione delle spese sostenute da parte dei soggetti pubblici per iniziative per le quali il contributo è già stato concesso in via preventiva, si ritiene più corretto che tale dichiarazione attesti «che l'attività per la quale l'incentivo è stato richiesto è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3511 del 14 novembre 2003;

Decreta:

Sono approvate le «Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. e successivamente modificato ed integrato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2002, n. 0119/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni come modifiche ed integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° dicembre 2003

ILLY

Modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge regionale 8 agosto 2000 n. 15, per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0417/Pres. del 23 novembre 2000.

Art. 1.

Modifica ed integrazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

1. All'art. 2, comma 1, dopo la parola: «documentazione» sono aggiunte le parole: «in duplice copia.».

2. All'art. 2, comma 1, lettera c), dopo la parola: «tradizionali» sono aggiunte le parole: «Tale percentuale deve essere calcolata esclusivamente in base alla spesa dichiarata per le derrate alimentari usate. Nell'ambito di detta percentuale potrà essere evidenziata, con indicazione a sé stante, la percentuale che, fra le derrate biologiche, tipiche e tradizionali usate, è riferibile ad alimenti prodotti in regione. Inoltre debbono essere chiaramente indicati, qualora le domande siano presentate da comuni, enti locali, ed enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, i pagamenti effettuati dall'utenza.».

Art. 2.

Integrazione del comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

1. All'art. 5, comma 1, dopo la parola: «pasti» sono aggiunte le parole: «Tali spese sono da intendersi quelle relative al personale adibito esclusivamente all'attività di mensa ed ai contratti di fornitura per acqua, luce, gas, riscaldamento, con fatturazione certa addebitabile alla sola mensa.».

Art. 3.

Modifica dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

1. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. è abrogato.

2. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., è sostituito dal seguente: «l'importo massimo del contributo concedibile non può risultare superiore ad euro 150.000,00, comunque nel rispetto della percentuale del 50% della spesa ammessa, come statuito dall'art. 7, comma 33 della legge regionale 23 gennaio 2003, n. 1. Qualora le risorse finanziarie disponibili non consentano di erogare tale percentuale di contributo, essa sarà ridotta in misura uguale per tutti i beneficiari e comunque non dovrà mai essere inferiore al 30% della spesa ammessa. Se tale percentuale minima non potrà essere garantita a tutti i beneficiari, le domande saranno ordinate in via prioritaria in funzione diretta della percentuale di prevalenza dei prodotti biologici, tipici e tradizionali impiegata. Nell'ambito di detta priorità saranno ulteriormente privilegiati i soggetti che consumano prodotti stagionali e locali, oggetto delle iniziative educative di cui all'art. 8 e seguenti. Qualora il richiedente abbia attivato una pluralità di mense a favore di tipologie diverse di fruitori, la domanda di contributo dovrà comunque essere unica anche se corredata da una pluralità di bandi di gara e/o contratti di fornitura e in questo caso il tetto contributivo massimo concedibile è elevato ad euro 200.000,00, sempre nel rispetto del limite del 50% della spesa ammessa.».

3. All'art. 6, comma 5 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., le parole «30 per cento fissata dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge», sono sostituite con le parole: «50 per cento fissata dall'art. 7, comma 33 della legge regionale 23 gennaio 2003, n. 1».

Art. 4.

Modifica ed integrazione dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

1. All'art. 7, comma 1 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., dopo la parola: «medesima» sono aggiunte le parole: «contestualmente alla domanda di contributo inoltrata alla direzione regionale dell'agricoltura e della pesca.».

2. L'art. 7, comma 2 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., è sostituito dal seguente: «L'effettuazione di tali iniziative è condizione indispensabile per accedere al contributo in quanto diversamente verrebbe meno la funzione educativa del progetto mensa supportato dal finanziamento. Nell'ambito delle informative di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15, acquistano particolare rilievo le iniziative che valgono a promuovere la conoscenza delle produzioni agroalimentari regionali nonché la riscoperta delle tradizioni gastronomiche e delle specialità locali.».

3. Il comma 3 dell'art. 7 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres. è abrogato.

Art. 5.

Modifica del comma 3 dell'art. 9 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres.

1. All'art. 9, comma 3 del decreto del presidente della giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0417/Pres., le parole «di cui all'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, «sono sostituite con le parole «che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato richiesto è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla legislazione di settore.».

Art. 6.

Applicazione

1. Il presente regolamento si applica a partire dalle domande di contributo pervenute entro il 1° marzo 2004.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: ILLY

04R0054

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 39.

Centro di produzione Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 117 del 16 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, in attuazione dei principi statutari, favorisce lo sviluppo e la qualificazione delle professioni del mondo dello spettacolo, promuove e sostiene la valorizzazione, il potenziamento e lo sviluppo delle attività cinematografiche, televisive, musicali e discografiche incentivando l'interazione fra i soggetti pubblici e privati attivi nel settore, favorendo l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione, specie in settori tecnologicamente avanzati, attraverso la realizzazione di un centro di produzione internazionale denominato Centro di produzione Veneto.

Art. 2.

Centro di produzione Veneto

1. Il Centro di produzione Veneto costituisce lo strumento per favorire ed incentivare nella Regione del Veneto la realizzazione di prodotti e servizi legati, al cinema, alla televisione e alla musica.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Centro di produzione Veneto è funzionale a:

a) favorire la realizzazione di spazi attrezzati per produzioni televisive, cinematografiche e musicali;

b) incentivare l'attivazione di servizi tecnologici e accessori per la post-produzione;

c) attrarre nel territorio regionale soggetti con rilevanti interessi imprenditoriali, tecnologici e produttivi di beni e servizi di cui al comma 1;

d) promuovere lo sviluppo, l'interazione e il coordinamento nel territorio regionale della rete delle attività produttive ed imprenditoriali di cui al comma 1, già esistenti, anche attraverso forme di convenzione;

e) promuovere la realizzazione di iniziative culturali e formative in ambito artistico-artigianale, tecnologico e della post-produzione.

Art. 3.

Studio di fattibilità

1. Per la realizzazione del Centro di produzione Veneto la giunta regionale è autorizzata ad acquisire uno studio di fattibilità mediante procedure di gara ad evidenza pubblica.

2. Lo studio di cui al comma 1, dovrà in particolare:

a) individuare le ubicazioni ritenute più idonee, privilegiando le aree industriali dismesse anche in rapporto ai collegamenti alla rete viaria;

b) rilevare il potenziale produttivo esistente, le sue esigenze e le sue prospettive;

c) prevedere un progetto preliminare indicante le caratteristiche logistiche e dimensionali delle strutture funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2;

d) individuare le modalità gestionali più idonee a garantire la partecipazione degli operatori del settore attivi nella Regione, dei rappresentanti delle associazioni dei comuni, degli ambiti universitari e dell'istruzione/formazione interessati;

e) individuare le risorse finanziarie pubbliche e private per la realizzazione e gestione del centro di produzione di cui alla presente legge.

3. Lo studio di fattibilità di cui ai commi 1 e 2, viene sottoposto all'esame della competente commissione consiliare, che esprime parere, sentiti gli operatori attivi nel settore, i rappresentanti delle associazioni degli enti locali, i settori universitari e dell'istruzione/formazione interessati.

Art. 4.

Promozione e partecipazione della Regione al «Centro di produzione Veneto»

1. La giunta regionale sulla base dello studio di cui all'art. 3 e previo parere della competente commissione consiliare, promuove per il tramite della società Veneto Sviluppo S.p.a. la costituzione di una società fra soggetti privati e pubblici da realizzarsi mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica per la progettazione, realizzazione e gestione del centro di produzione di cui all'art. 1.

2. La partecipazione della Regione alla società di cui al comma 1, deve comunque avere carattere minoritario.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificabili in complessivi € 1.450.000,00, così ripartiti:

a) € 125.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005, relativi agli oneri di gestione della società di cui all'art. 4;

b) € 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2003, relativi alla realizzazione dello studio di fattibilità di cui all'art. 3;

c) € 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2004 ed € 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2005, relativi alla partecipazione societaria di cui all'art. 4.

2. Alle spese di natura corrente di cui al comma 1, lettera a) si fa fronte mediante prelevamento dall'u.p.b. U0185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 15 di € 125.000,00 per sola competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2004 e 2005 e contestuale aumento di pari importo dell'u.p.b. U0166 «Promozione dello spettacolo» del bilancio pluriennale 2003-2005.

3. Alle spese d'investimento di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*) si fa fronte mediante prelevamento dall'u.p.b. U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 17 di € 100.000,00 per competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2003, di € 600.000,00 per sola competenza per l'esercizio finanziario 2004 e di € 500.000,00 per sola competenza per l'esercizio finanziario 2005, e contestuale aumento di pari importo dell'u.p.b. U0171 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto» del bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 dicembre 2003

GALAN

04R0123

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 1.

Politiche regionali per la famiglia.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 2 del 31 gennaio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 32, 37, 38 e 47 della costituzione e della convenzione ONU sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce e sostiene come soggetto sociale essenziale la famiglia fondata sul matrimonio in qualità di istituzione primaria per la nascita, la cura e l'educazione dei figli e per l'assistenza ai suoi componenti. Ai fini degli interventi della presente legge il concepito è considerato componente della famiglia. Detti interventi vengono estesi anche alle persone unite da vincoli giuridici di parentela, adozione o affinità.

2. La Regione con la presente legge, promuove il servizio pubblico alla famiglia, predispone e attua iniziative e procedimenti mirati alla tutela dei componenti della famiglia, attraverso una organica e mirata politica sociale per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue funzioni, ritenendola l'ambito più importante in cui si forma e si sviluppa la personalità dell'individuo. La Regione, a tal fine, nel rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, tutela la vita in tutte le sue fasi con particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all'infanzia, favorisce la maternità e la paternità consapevoli, la solidarietà fra le generazioni e la parità tra uomo e donna, sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli, persegue la tutela della salute dell'individuo nell'ambito familiare, attua attraverso l'azione degli enti locali, politiche sociali, sanitarie, economiche e di organizzazione dei servizi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona nella famiglia. Si intende per servizio pubblico alla famiglia ogni attività, resa con le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, da strutture pubbliche o private, senza fini di lucro, che rispettino i criteri e gli standard fissati dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale.

Art. 2.

Obiettivi

1. La Regione, nella propria attività di programmazione e di indirizzo politico, d'intesa con le province e con i comuni nelle forme e nei modi previsti dalla legge n. 34/2002 e del regolamento di attuazione approvato dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizza i seguenti obiettivi:

1) favorire la formazione e sostenere lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione di tutti gli ostacoli che creano difficoltà nel corso della vita familiare, quali quelli di carattere abitativo, economico e della salute;

2) sostenere l'alto valore della vita, garantendo il diritto ad una procreazione consapevole e responsabile, rafforzando il principio della corresponsabilità da parte di entrambi i genitori nei confronti dei figli, rimuovendo altresì gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione della volontà di procreare, anche al fine di prevenire l'aborto, realizzando interventi volti a prevenire e rimuovere difficoltà economiche e sociali secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, su «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza»;

3) sostenere le situazioni familiari disagiate di famiglie con disabili, famiglie con anziani soli, famiglie monogenitoriali con figli minori;

4) ridurre le differenze nelle condizioni di vita delle persone che appartengono a tipi di famiglia diversi per numerosità della prole e/o per la presenza di persone con handicap fisici o psichici, tutelando il benessere di tutti i componenti della famiglia attraverso azioni mirate alle varie necessità;

5) promuovere le iniziative volte a favorire pari opportunità tra uomo e donna nella famiglia rendendo compatibili le esigenze derivanti dagli impegni di lavoro dei coniugi con quelli della famiglia, anche attraverso una maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura e di educazione dei figli;

6) riconoscere e tutelare il valore sociale del lavoro domestico in quanto attività essenziale per la vita delle famiglie e per la società stessa, tutelando anche i periodi di impossibilità fisica ad espletare l'attività domestica;

7) sviluppare tra le finalità dei consultori pubblici e privati, tra i servizi socio-sanitari e assistenziali, la valorizzazione sociale e personale della maternità e della paternità, la tutela dei minori e della donna, l'unità e la stabilità familiare finalizzate comunque al benessere dei suoi componenti e la solidarietà sociale a predisporre specifici programmi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio originate da accertati motivi psico-sociali familiari, da povertà o dalla mancanza di autonomia fisica o psichica;

8) promuovere attività di tutela, assistenza e consulenza a sostegno di soggetti privi per qualsiasi motivo dell'assistenza dei genitori, delle vittime della violenza anche sessuale, dei minori sottoposti a maltrattamenti, abusi e abbandoni, nonché il sostegno della coppia madre e bambino vittima di violenze familiari, attraverso il potenziamento dei servizi socio-educativi e la realizzazione di strutture idonee all'assistenza dei soggetti indicati alla presente lettera;

9) potenziare i servizi socio-educativi nel rispetto dei diritti del bambino al fine di prevenire i processi di disadattamento, prevedendo modalità organizzative flessibili per rispondere alle esigenze delle famiglie con particolare attenzione a quelle numerose e monoparentali, attraverso il potenziamento della ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi e organizzativi definiti dalla giunta regionale, organizzando dei supporti tecnico-organizzativi per combattere il fenomeno della dispersione scolastica e attivando, con particolare riguardo ai capoluoghi di provincia, spazi di aggregazione educativo-ricreativa a disposizione dei minori;

10) promuovere e sostenere, con contributi finalizzati alle attività programmate e secondo i criteri stabiliti dalla giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le iniziative finalizzate alla creazione di reti primarie di solidarietà, l'associazionismo e la cooperazione, al fine di favorire forme di auto-organizzazione e di aiuto solidaristico tra le famiglie per la cura dei bambini, degli adolescenti, dei disabili, degli anziani.

Art. 3.

Interventi finanziari

1. La Regione Calabria concede a favore di:

a) coppie che dichiarano di voler contrarre matrimonio entro i sei mesi successivi dalla richiesta o che hanno contratto matrimonio massimo da sei mesi;

b) persone sole con figli;

c) gestanti sole;

d) genitore solo con figli minori a carico;

finanziamenti a tasso e condizioni agevolate, consistenti in un contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse pari al 75% del tasso di riferimento per una durata decennale e fino ad un importo massimo di € 51.000,00 (cinquantunomila) del mutuo per l'acquisto della prima casa.

2. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al comma 1, del presente articolo i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti sia oggettivi che soggettivi:

1) non essere proprietari di alloggi;

2) non aver ottenuto altre agevolazioni di carattere pubblico per gli stessi scopi;

3) individuazione dell'alloggio, che deve avere le caratteristiche di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

3. Sono concessi, altresì, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, c.d. prestiti di famiglia, consistenti in finanziamenti da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, che si trovano in situazione di temporanea difficoltà economica, per spese attinenti tutte le necessità della vita familiare, compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito complessivo non superiore a € 21.000,00. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. I suddetti finanziamenti vengono concessi per una durata massima di cinque anni e sono commisurati fino ad un importo massimo di € 36.000,00.

4. Per l'attuazione del presente articolo è costituito un apposito fondo finalizzato all'abbattimento parziale del tasso d'interesse per le agevolazioni di cui al comma 1 e l'abbattimento totale per le agevolazioni di cui al comma 3. Le modalità d'indirizzo e di gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli istituti e le aziende di credito operanti in Calabria entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. La giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge da attuazione alle misure previste dal presente articolo, attraverso la determinazione dello schema di convenzione, dell'individuazione di eventuali limiti di cumulabilità delle provvidenze fuori da quelle previste dal punto 2) del comma 1 del presente articolo, precisando le categorie di spese ammissibili al finanziamento, le modalità di erogazione e la documentazione per ottenerli.

6. Le convenzioni stipulate, ai sensi del comma 4 determinano l'entità dei finanziamenti resi disponibili e fissano le modalità di determinazione del tasso d'interesse per le operazioni di prestito di cui al presente articolo. A tal fine la Regione pone a carico del proprio bilancio gli importi necessari a finanziare il fondo di abbattimento tassi per i finanziamenti effettuati dagli istituti di credito ai sensi dei commi 1 e 3.

7. Nelle convenzioni sono definite altresì:

a) tempi e modi di presentazione delle domande e le altre modalità operative per l'accesso ai finanziamenti e la documentazione necessaria;

b) le procedure per l'esame delle domande;

c) i tempi per l'istruttoria e per la concessione del finanziamento;

d) le condizioni di garanzia a carico del fondo di garanzia;

e) le modalità di rendicontazione della quota di interessi debitori a carico del fondo abbattimento interessi;

f) le garanzie richieste per l'accesso al fondo.

8. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del mutuo residuo.

9. Al fine di accelerare e di semplificare, la procedura di accesso, al mutuo viene individuato, secondo le procedure di legge, l'istituto di credito erogante. La scelta avviene mediante comparazione e contemperamento, della migliore offerta in termini finanziari di garanzia, di efficacia, di sicurezza e tempestività nell'adempimento dei carichi istruttori e di presenza nel territorio regionale.

10. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo per fruire dei benefici previsti non devono aver percepito cumulativamente un reddito complessivo superiore a € 21.000,00. I limiti di reddito e l'entità dei contributi previsti nel presente comma verranno rideterminati ogni due anni, dalla giunta regionale, secondo le indicizzazioni del costo della vita stabilito dall'ISTAT.

11. Qualora i soggetti di cui ai commi 1 e 3 non abbiano sufficienti garanzie per poter accedere ai finanziamenti di cui al presente articolo, la Regione su richiesta dell'istituto di credito e fermi restando il possesso degli altri requisiti possono concedere fidejussione gratuita a garanzia dell'obbligazione delle somme oggetto del mutuo.

12. Per l'accesso alla prima casa per i soggetti di cui al comma 1, la Regione, nei programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, prevede una riserva pari al 20% degli alloggi costruiti per la locazione, per l'assegnazione in proprietà indivisa o in proprietà individuale.

13. La percentuale di riserva individuata al comma precedente, va riferita alla assegnazione e alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali vengono assegnati secondo apposite graduatorie speciali.

Art. 4.

Interventi a favore delle famiglie in stato di bisogno economico

1. La Regione adotta specifiche politiche sociali mirate alle famiglie in stato di bisogno economico, agendo anche sui fattori familiari che possono costituire cause di rischio e di povertà o di deprivazione.

2. A tal fine la giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le province:

a) stabilisce i criteri, i metodi e gli strumenti idonei a rilevare ed a valutare la povertà economica e in genere, le situazioni di deprivazione materiale e sociale suscettibili di essere affrontate con aiuti economici e ad identificare le caratteristiche delle situazioni di povertà e di deprivazione, non solo come condizioni statiche, ma anche come processo sociale;

b) determina la soglia minima complessiva di risorse che costituiscono «il minimo di sopravvivenza», in considerazione delle tipologie familiari, della composizione qualitativa e quantitativa del nucleo familiare e dei fattori ambientali.

3. La giunta regionale, sulla base delle rilevazioni e delle determinazioni, di cui al comma 1, nella delibera di cui al comma 2, progetta, altresì, un sistema di interventi che, prevedendo anche l'utilizzo del privato sociale, del volontariato e delle reti informali di solidarietà consentirà annualmente di:

a) organizzare gli interventi;

b) offrire programmi personalizzati di aiuto per ogni specifica situazione di povertà e di deprivazione, considerata nei suoi aspetti e nelle sue dinamiche specifiche;

c) promuovere compatibilmente con le disponibilità del bilancio regionale il raggiungimento per ogni famiglia del minimo di sopravvivenza con l'attribuzione di risorse idonee a consentire una esistenza libera e dignitosa.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui al comma 2, la Regione, sentite le province, seleziona e indica i settori prioritari e le situazioni che l'intervento delle strutture pubbliche deve privilegiare e quelli da attribuire, con sostegni e incentivazioni al privato sociale, anche con la creazione di mense e empori sociali gestiti da cooperative sociali di cui alla legge regionale n. 5/2000.

5. Viene altresì inserito nel programma d'interventi di cui ai commi 2 e 3, la disciplina dell'assegno di maternità e l'entità dello stesso da erogare ai soggetti di cui al presente articolo. L'assegno verrà corrisposto al comune di residenza che inoltra la pratica alla provincia, previa richiesta fatta dall'interessata al comune ed esperiti gli adempimenti amministrativi da parte del comune stesso entro trenta giorni dall'invio della domanda da parte della provincia.

6. Il progetto di sistema d'interventi previsto dal presente articolo e deliberato dalla giunta regionale, costituisce orientamento direttivo vincolante per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative da parte degli enti locali. Il progetto può essere inserito in sede di approvazione del piano socio-assistenziale di cui alla legge regionale n. 23/2003.

7. L'ordine di priorità degli aventi titolo alle provvidenze di cui al presente articolo è determinato sulla base del quoziente familiare che viene stabilito secondo i seguenti criteri:

- a) reddito complessivo;
- b) numero dei componenti della famiglia;
- c) presenza nel nucleo familiare di:
 - sogetti portatori di handicap;
 - anziano convivente non autosufficiente;
 - sogetti in situazione di particolare disagio psico-fisico.

Art. 5.

Potenziamento e differenziazione delle politiche familiari

1. Nell'ambito degli obiettivi previsti dall'art. 1 della presente legge, la Regione Calabria promuove e sostiene, in campo socio-educativo e socio-assistenziale, tutti i processi rivolti a sostegno del ciclo di vita familiare, con interventi mirati ai singoli membri della famiglia e alle famiglie più bisognose, rafforzando le solidarietà associative autonome, valorizzandole e riconoscendole in modo funzionale. La Regione intende perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) promozione della formazione delle famiglie attraverso una serie di servizi di sostegno per le giovani coppie e interventi anche economici per l'accesso alla prima casa, mediante l'erogazione di buoni o contributi in conto interesse e forme di priorità nell'assegnazione in affitto dell'edilizia popolare e convenzionata;
- b) sostegno delle scelte di paternità e maternità attraverso l'ampliamento delle funzioni consultoriali e dei servizi per l'infanzia, nonché attraverso aiuti economici a fronte di condizioni di particolare disagio;
- c) promozione di progetti culturali e di servizi relativi all'istituto familiare e all'adozione;
- d) valorizzazione delle responsabilità genitoriali e delle scelte educative attraverso un riassetto dei servizi di educazione e cura, secondo il principio di sussidiarietà, riconoscendo alle famiglie l'autonomia effettiva nell'erogazione dei servizi stessi, sia nel campo dell'assistenza alla prima infanzia che in quello educativo dell'età scolare;
- e) promozione e facilitazione delle scelte di inserimento nel mercato del lavoro, con rilancio adeguato della formazione professionale, nonché di reinserimento, prevedendo forme di flessibilità lavorativa legata ai carichi familiari, oltre il riconoscimento del lavoro familiare e commisurando servizi ed orari in modo da tener conto dei tempi della famiglia e delle sue esigenze quotidiane;
- f) sostegno alle scelte di cura che prevedono la permanenza in famiglia di soggetti deboli (disabili, anziani, ecc.) attraverso aiuti professionali, fornendo servizi di supporto anche economici in forma di contributi o agevolazioni, che possono garantire una buona qualità della vita.

2. La Regione interviene per le seguenti categorie: minori, adulti, giovani, anziani, disabili; attraverso le seguenti iniziative programmate con le province e i comuni:

- a) per i minori: al fine soprattutto di contrastare l'evasione scolastica, maltrattamenti, abusi, ecc., con centri di ascolto, di mediazione familiare, affidamenti familiari e adozioni;
- b) per gli adulti: assistenza famiglie bisognose, assistenza ragazze madri, assistenza ex detenuti con nucleo familiare a carico;
- c) per i giovani: prevenzione, tossicodipendenza, centri polyvalenti;
- d) per gli anziani: centri diurni, ricovero in istituto, assistenza domiciliare, telesoccorso e telecontrollo, soggiorni estivi, fisioterapia, agevolazioni tariffarie;
- e) per i disabili: trasporto scolastico, assistenza tutelare nelle aule scolastiche, assistenza domiciliare.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale definisce le modalità operative necessarie all'attuazione del presente articolo, delegando le province alle attività sul territorio d'intesa con i comuni interessati alle azioni di cui ai commi precedenti. Vengono, altresì, istituiti i c.d. «sportelli famiglia» presso i comuni con le funzioni di: attività di prevenzione degli stati di disagio, sostegno ai nuclei minorili in situazioni di difficoltà, creazione dello sportello di consulenza giuridica, attivazione degli strumenti di pronta reperibilità per emergenze sul territorio, proporre corsi di formazione nel campo delle adozioni e degli affidamenti etero-familiari, sostegno a nuclei

minorili, coppie, donne in situazione di tensione relazionale, mediazione tra i genitori in casi di separazione in relazione ai rapporti con i figli in casi di disagio. La giunta regionale stabilisce, i limiti d'intervento del privato sociale, nelle azioni rivolte all'assistenza domiciliare e al ricovero in case riposo per anziani, le iniziative rivolte a favore dei disabili, quali assistenza scolastica e domiciliare, le iniziative a favore dei giovani e quelle a sostegno del volontariato qualificato, le azioni rivolte alla prevenzione.

4. La Regione, tramite le province, concede alle famiglie contributi pari al 60% dell'importo massimo necessario per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati fino ad un importo massimo di € 10.000,00, al fine di agevolare l'integrazione e il reinserimento sociale e professionale di portatori di handicap. La giunta regionale definisce annualmente, entro il 31 gennaio, le tipologie di strumenti ammissibili a contributo, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, la formazione delle graduatorie provinciali e l'entità dei contributi per provincia.

5. La Regione promuove e sostiene l'adozione, attraverso i comuni, di iniziative innovative da parte di associazioni e di organizzazioni di privato sociale, finalizzate a:

- a) realizzare forme di autorganizzazione e mutualità familiari, quali «nidi famiglia», intendendo per nido famiglia l'attività di cura di bambini da 0 a 3 anni svolta senza fini di lucro, promossa e gestita da famiglie utenti;
- b) potenziare la ricettività dei servizi di asili nido, anche mediante il convenzionamento con i soggetti che gestiscono tali servizi secondo gli standard qualitativi ed organizzativi definiti dalla giunta regionale;
- c) fornire le strutture ed i supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche ed educative per l'infanzia.

6. La Regione con riferimento all'attività e alla programmazione di corsi di formazione professionale:

- a) coordina e finanzia corsi di formazione e di aggiornamento rivolti a soggetti che operano nell'ambito dei servizi socio-educativi e socio-assistenziali coinvolti nell'attuazione degli obiettivi della presente legge;
- b) finanzia corsi di formazione diretti a soggetti portatori di handicap per agevolare il loro inserimento sociale e professionale.

7. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sostiene attraverso contributi economici, l'assistenza a domicilio in tutti i settori d'intervento sociale e sanitario, come interventi specifici alternativi alla ospedalizzazione e alla istituzionalizzazione. L'erogazione dei contributi avviene nell'ambito delle attività dei servizi sociali, al fine di garantire a domicilio prestazioni assistenziali di rilievo sanitario.

8. I contributi, di cui al comma precedente, riguardano l'erogazione di c.d. «buoni famiglia» per l'acquisizione diretta, da parte delle famiglie, delle prestazioni erogate dai soggetti pubblici e privati accreditati o convenzionati. Le risorse verranno stabilite annualmente in sede di programmazione annuale all'interno della quota del fondo sanitario regionale, destinata alle attività socio-sanitarie integrate.

9. L'ordine di priorità degli aventi diritto ai buoni famiglia, di cui al comma 7, viene determinato sulla base dei seguenti criteri:

- 1) reddito familiare complessivo;
- 2) presenza nel nucleo familiare di:
 - a) soggetto in particolare situazione di disagio psico-fisico;
 - b) soggetto con diverse abilità;
 - c) anziano disabile convivente.

10. Al fine di realizzare gli obiettivi fissati nella presente legge, la Regione promuove programmi sperimentali di informazione sui temi della sessualità, programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, sulla procreazione responsabile, sui diritti delle donne in stato di gravidanza e sui servizi socio-sanitari ed assistenziali esistenti sul territorio a favore del bambino e a tutela dei suoi diritti. Tali programmi verranno attuati annualmente nell'ambito delle competenze spettanti ai consultori pubblici e a quelli privati.

Art. 6.

Associazionismo familiare

1. La Regione in attuazione dello statuto e del principio di sussidiarietà favorisce, le forme di associazionismo e di autogestione come modalità per garantire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla realizzazione della politica familiare nella Regione, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie, in relazione ai loro compiti sociali ed educativi, creando la prima «banca dati mutuo aiuto» che individua tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato che offrono gratuitamente, attraverso i loro associati mutuo aiuto per attività di cura, custodia e assistenza di soggetti o famiglie in condizioni di bisogno.

2. La giunta regionale provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a indire il bando per censire le associazioni che attuano gli obiettivi previsti dalla presente legge, creando la «banca dati di mutuo aiuto», ed a iscriverle in un apposito albo.

3. Per sostenere ed incentivare le attività e le formazioni del privato sociale, di cui al capoverso precedente, la giunta regionale nell'ambito delle disponibilità finanziarie e del programma d'interventi presentato entro i termini di cui all'art. 5, comma 5, previo parere della consulta di cui al successivo comma, sulla base di criteri e modalità definiti in precedenza dalla giunta regionale, concede annualmente dei contributi, ad integrazione delle quote versate dai singoli associati, sulla base di criteri e modalità definiti dalla giunta regionale stessa.

4. Per l'attuazione degli obiettivi di cui al presente articolo viene istituita la consulta regionale delle associazioni familiari. La consulta è composta da:

- a) il presidente della giunta o da un suo delegato;
- b) assessori provinciali alle politiche sociali o dai loro delegati;
- c) tre rappresentanti di strutture di auto organizzazione a livello regionale di servizi tra le famiglie;
- d) quattro rappresentanti di associazioni di famiglie iscritte all'albo di cui al comma 2 del presente articolo;
- e) un esperto in materie socio-sanitarie nominato dall'assessore alla sanità.

5. La giunta regionale con propria delibera, da approvarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di nomina dei componenti della consulta istituendo un ufficio e stabilendone l'organico. La consulta è nominata ed insediata dal presidente della giunta regionale. La consulta elegge nel proprio seno il presidente e delibera, entro sessanta giorni, dal proprio insediamento un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina delle attività.

6. La consulta dura per l'intera legislatura e i suoi membri, di cui ai punti c, d, e del precedente comma non possono essere rieletti per più di due legislature.

7. La consulta tra le sue competenze esprime parere in merito alla programmazione regionale in tema di politiche familiari, di cui al comma 3, esprime pareri in ordine a qualsiasi atto di programmazione regionale che riguardi la famiglia, compresi gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 5 della presente legge, coordinandosi, altresì con le strutture comunali degli «sportelli famiglia» di cui all'art. 5, comma 3.

8. All'interno della consulta viene istituito l'ufficio denominato «Osservatorio permanente sulla famiglia».

9. Compiti dell'osservatorio sono:

- a) studiare e analizzare l'evoluzione delle condizioni di vita della famiglia, con particolare attenzione alle situazioni di disagio, devianza e violenza, alla monoparentalità, al rapporto famiglia-lavoro, e famiglia-servizi, al fine di individuare le problematiche emergenti e l'evoluzione delle esigenze familiari;
- b) verificare l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, da enti, istituzioni pubbliche e private, da gruppi e associazioni;
- c) fornire alla consulta tutti gli elementi per l'attuazione del comma 7 del presente articolo.

10. L'osservatorio è costituito da nove esperti nominati dal consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 39/1995, con rispetto dei diritti della minoranza, all'inizio di ogni legislatura, e scelti tra docenti, ricercatori ed esperti del settore.

11. Il presidente della giunta provvederà all'organizzazione dell'osservatorio, assegnandone i locali e il personale necessario al suo funzionamento.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con fondi comunitari, statali e regionali in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 8.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 febbraio 2004

CHIARAVALLOTI

04R0187

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 2 del 31 gennaio 2004)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 è sostituito dal seguente:

«1. L'indennità per i membri del consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'art. 9 dello statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni ed integrazioni, nella seguente misura:

- a) 100 per cento per i presidenti del consiglio regionale e della giunta regionale;
- b) 95 per cento per i componenti della giunta regionale e per i vice presidenti del consiglio regionale;
- c) 92 per cento per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti istituite a norma di statuto e di regolamento interno, per il presidente della commissione per il piano, per i segretari del consiglio regionale, per il presidente del collegio dei revisori dei conti, nonché per i presidenti delle commissioni speciali;
- d) 88 per cento per i vice presidenti ed i segretari delle commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di statuto e regolamento interno e per il presidente della giunta per le elezioni;
- e) 80 per cento per i consiglieri regionali.».

Art. 2.

1. Il comma 1, dell'art. 13, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 è sostituito dal seguente:

«1. L'ammontare delle indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell'ultima indennità di funzione lorda percepita dal consigliere alla data della cessazione del mandato.».

2. La presente disposizione dispiega i propri effetti a decorrere dalla presente legislatura.

Art. 3.

1. La disposizione di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, nel testo modificato dall'art. 32, comma 10, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8, si applica nei confronti dei consiglieri che cesseranno dal loro mandato a decorrere dalla presente legislatura.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nel capitolo I, articoli 1 e 4 del bilancio del consiglio regionale per l'anno 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 febbraio 2004

CHIARAVALLOTI

04R0188

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G407018/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **318,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 5 0 8 *

€ 1,60